



12
&
2
2017

RASSEGNA degli AVVOCATI ITALIANI

ORGANO UFFICIALE ANF
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE FORENSE
1997-2017

in *venti* *amo* *il futuro*
Conferenza Nazionale di Medio Termine

Conferenza Nazionale di MedioTermine



2225
GIUGNO
2017
BARI
Camera di
Commercio

Giovedì 22 Giugno

15.00 Registrazione dei partecipanti

16.00 **CERIMONIA di APERTURA**

Saluto delle Autorità

Avv. Vincenzo Bonifacio - Segretario Sindacato Avvocati ANF Bari
Avv. Antonio Giorgino - Commissario Straordinario Ordine Avvocati di Bari

ANF, il compito per i prossimi venti anni: inventare il futuro

Avv. Luigi Pansini - Segretario Generale ANF

La giurisdizione e l'avvocato.

Lo specchio e il suo riflesso: da Biancaneve a Dorian Gray

Avv. Bruno Sazzini - Consigliere Nazionale ANF

Uno sguardo sociologico sulle professioni: l'Avvocato dopo la crisi

Prof. Stefano Neri - Professore Associato in Sociologia delle Professioni
Università degli Studi di Milano

INTERVENTI

Avv. Andrea Mascherin - Presidente Consiglio Nazionale Forense
Avv. Antonio Rosa - Coordinatore Organismo Congressuale Forense
Avv. Michele Vaira - Presidente AIGA
Avv. Laura Jannotta - Presidente UNCC
Dott. Nicola Stellato - Presidente Associazione Dirigenti di Giustizia
On. Andrea Orlando - Ministro della Giustizia

20.00 Apericena presso il **Circolo Canottieri Barion**

Venerdì 23 Giugno

9.30 **Il processo e i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie**

Avv. Prof. Bruno Sassani - Ordinario di diritto processuale civile
Università Roma "Tor Vergata"
Avv. Andrea Noccesi - ATA Firenze
Avv. Giampaolo Di Marco - ATA Vasto

Modera: Avv. Emanuela Crippa - Direttivo Nazionale ANF

Dibattito e conclusioni

13.30 Lunch

15.30 **La legge 31.12.2012, n. 247, e l'organizzazione della professione**

On. Chiara Gribaudo - Deputato PD, componente XI Commissione
Lavoro Pubblico e Privato
Avv. Nunzio Luciano - Presidente Cassa Forense
Avv. Giovanni Bertino - ATA Bergamo
Avv. Marina Cafferata - ATA Parma

Modera: Avv. Paola Fiorillo - Direttivo Nazionale ANF

Dibattito e conclusioni

19.00 Chiusura dei lavori

Sabato 24 Giugno

9.30 **Le prospettive di reddito e previdenza per gli Avvocati**

Prof. Francesco Verbaro
Docente Scuola N.le Pubblica Amm.ne, Senior Advisor Adepp
Dott. Gaetano Stella - Presidente Confprofessioni
Avv. Francesco Mazzella - ATA Napoli
Avv. Milena Liuzzi - ATA Taranto
Modera: Avv. Alessandro Numis - Direttivo Nazionale ANF
Dibattito e conclusioni

13.30 Pausa

15.30 **I rapporti con le associazioni e le istituzioni forensi**

Avv. Luigi Pansini - Segretario Generale ANF
Avv. Carmine Rossi - ATA Verona
Avv. Fedele Moretti - ATA Taranto
Dibattito e conclusioni

19.00 Chiusura dei lavori

20.30 Cena del ventennale presso **Villa Romanazzi Carducci - Bari**

Domenica 25 Giugno

9.30 **L'organizzazione interna ANF per l'attività del futuro**

Avv. Marcello Pacifico - Presidente ANF
Avv. Giovanni Delucca - Responsabile Organizzazione ANF
Dibattito e conclusioni

12.30 **Presentazione documenti finali della Conferenza**

13.30 Chiusura dei lavori

in venti
amo il futuro
Conferenza Nazionale di MedioTermine

ORGANO
UFFICIALE
ANF
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
FORENSE
1997-2017

Direttore responsabile
Marcello Pacifico

Direttore editoriale
Daniela Bernuzzi Bassi

Editore
Assita S.p.A.
20123 Milano Via E. Toti, 4
tel. 02 48009510 - fax 02 48012295
e-mail: assita@assita.com
www.assita.com

Comitato di redazione
Pier Enzo Baruffi
Carmela Milena Liuzzi
Francesco Maione
Mario Scialla

Segreteria di redazione
Emanuela Malatesta

Fotografie
Archivio ANF

Indirizzo Internet dell'ANF
www.associazionenazionaleforense.it

Casella di posta del Direttore
pacifico@internet.it


Periodico quadrimestrale
Anno XLII
Registrazione n. 237 del 26-6-78
del Tribunale di Taranto

Realizzazione e stampa
Still Grafix - Cernobbio

Marcello Pacifico	Si volta pagina, le priorità sono cambiate	2
Luigi Pansini	Inventiamo il futuro, l'ANF e i suoi primi venti anni	4
Bruno Sazzini	Ad ovest di Paperino	8
Fedele Moretti	Dare concretezza al lavoro che facciamo, conferire voce più forte alle nostre idee	11
Giovanni Delucca	Assieme, Nel Futuro	15
Giovanni Bertino	La riforma della legge professionale non può più attendere	18
Paola Fiorillo	Società, network professionali, specializzazioni ed internazionalizzazione nel futuro dell'avvocatura	22
Ilaria Biagiotti	Esercizio della professione forense in forma societaria: tempi maturi per colmare il vuoto normativo della L. 247/2012	26
Anna Maria Ajello	Riforma del processo civile, strada impervia tra lesione del diritto di difesa ed esigenze di efficienza del sistema	28
Daniela D'Adamo	Il processo civile, un cantiere sempre aperto	31
Emanuela Crippa	ADR: Alternative Dispute Resolution o Attori Della Risoluzione (del conflitto)?	36
Giampaolo Di Marco	L'arcipelago delle ADR: dall'originaria diffidenza ad una integrazione ancora problematica	39
Alessandro Numis	Reddito dell'avvocato ed equo compenso, tra libera contrattazione e tutela della dignità del lavoro	46
Carmela Milena Liuzzi	Diritti quesiti e previdenza forense: i privilegi che stanno uccidendo il patto intergenerazionale	48
Francesco Mazzella	Dal ddl sul lavoro autonomo e dal ddl concorrenza nuovi strumenti per l'avvocatura dell'oggi e del domani	52
Redazione	New Prometeo Lawyers, una Task force di avvocati	54
Andrea Noccesi	L'avvocato "sans papier", c'è ma non si vede	56
Donata Giorgia Cappelluto	La riforma "non organica" della giustizia penale	58
Francesca Pesce	La reale evidenza del fenomeno migratorio e le nuove prospettive	61
Daniela Bernuzzi Bassi	RC Professionale: obbligo a partire dall' 11 ottobre 2017 per gli avvocati	63

Si volta pagina, le priorità sono cambiate

di Marcello Pacifico



Network e società
tra professionisti,
specializzazioni,
informatizzazione,
marketing e pricing, web,
Adr, le nuove frontiere
dell'avvocatura

I temi e gli argomenti affrontati in questo numero della Rassegna sono dedicati, e non poteva essere diversamente, alla Conferenza di medio termine che l'Associazione Nazionale Forense terrà dal 22 al 25 giugno 2017 a Bari, la stessa Città che ha ospitato nel 2012 il Congresso Nazionale Forense.

Corsi e ricorsi storici di vichiana memoria, è ancora ben vivo il ricordo delle convulse giornate che salutarono il varo di quella che è poi divenuta la nuova legge professionale, l'ormai nota L. 247/2012, salutata - almeno da quelli, e furono i più, che l'avevano così fortemente voluta nel testo approvato - come la panacea di tutti o quasi i mali dell'avvocatura.

A distanza di 5 anni da quel Congresso possiamo dire che la nuova legge professionale non ha in realtà apportato alla professione i benefici ed i vantag-

gi sperati. Di certo non le ha fatto fare un salto di qualità e neppure pare averla tutelata più di tanto, come i suoi sostenitori invece profetizzavano, rispetto ad ingerenze esterne (legislatore, altre professioni, etc.), almeno stando a vedere quel che è accaduto dal 2012 in avanti.

Le modifiche largamente auspiccate al testo vagliato in quella sede non sono peraltro mai arrivate e la delega in bianco lasciata ai regolamenti attuativi sia del Ministero della Giustizia sia del Consiglio Nazionale Forense ha finito col peggiorare decisamente le cose, contribuendo a mandare in stagnazione una professione ancora arroccata su modelli professionali e organizzativi desueti, refrattaria al cambiamento, il che è ragione di grande criticità soprattutto per le nuove generazioni di avvocati.

Ed in una società globalizzata, multietnica, sempre più dematerializzata e virtuale, che esprime il proprio concetto di modernità nella convinzione che *il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza*¹, restare fermi equivale a votarsi all'emarginazione.

Chi guida e rappresenta istituzionalmente e ormai anche politicamente l'avvocatura dovrebbe, anzi, dovrà farsi carico di individuare modelli e percorsi professionali più rispondenti alle esigenze della collettività cui è preposto.

Dopo il Congresso Nazionale Forense di Rimini, che ha delineato nuovi assetti politico-istituzionali decretando lo "smaltimento" dell'OUA, il suo avvicendamento con l'OCF ed il conferimento in capo all'ente ordinistico della rappresentanza politica dell'avvocatura, l'ANF ha ritenuto di dover porre al centro della propria azione politica argomenti concreti e fondamentali per la professione forense. Superata, nel modo in cui si accennava, la questione della rappresentanza politica, dall'esito dell'assise riminese è scaturita nell'Associazione la consapevolezza di dover vol-

tare pagina e occuparsi concretamente e fattivamente delle sorti dell'avvocatura, e dunque dei suoi problemi più impellenti e rilevanti.

L'appuntamento in terra di Puglia, dal beneaugurante titolo *"Inventiamo il futuro"*, si articolerà in varie sessioni e la Rassegna ha inteso dedicare attenzione ad ognuna di esse, sia con contributi di carattere generale, sia con approfondimenti mirati. E come è normale e giusto che sia - la rivista ha sempre dato ospitalità alla diversità di opinioni, che considera motivo di arricchimento - è stato lasciato spazio ai diversi "sentire". Sarà poi il dibattito, in Conferenza prima e in Consiglio Nazionale poi, a mettere a fuoco le scelte che caratterizzeranno l'impegno dell'Associazione nell'immediato futuro.

La L. 247/12 tornerà ad essere al centro dell'attenzione ma in chiave propedeutica all'organizzazione della professione, argomento ormai di rilevante, assoluta centralità. Come dice Luigi Pansini, Segretario Generale ANF in carica, la riforma della riforma ordinamentale del 2012 è uno degli obiettivi che dovranno caratterizzare l'attività dell'Associazione per il prossimo futuro. Sul tavolo ci sono questioni incalzanti che determinano profonde incertezze per l'avvocatura di ultima e penultima generazione in tema di formazione, aggiornamento, specializzazioni, previdenza, organizzazione, tanto per citare qualche fronte.

Non meno rilevanti i temi del processo e delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, in un contesto problematico per l'avvocatura che vede l'area della giurisdizione statale sempre più ristretta e, con essa, ridotta anche la tutela giurisdizionale dei diritti, a fronte di un'attenzione crescente del legislatore verso la tutela degli interessi e dei mercati. Non a caso qualche anno fa alcuni drastici (ed improvvidi) interventi di riforma della giustizia civile furono motivati evidenziando che l'eccessiva lunghezza dei processi causava all'Italia perdite percentuali del PIL. Ed ancor oggi c'è chi ben poco credibilmente insiste nell'addebitare tale persistente problematica ai soli modelli processuali, e non

anche alla innegabile carente organizzazione degli uffici giudiziari, manchevoli di ogni genere di risorse.

Altri temi scottanti e di grande attualità quelli legati al reddito ed alla previdenza. Sono di questi giorni le rivendicazioni anche di piazza formulate a sostegno dei liberi professionisti, rivolte ad ottenere sistemi fiscali e previdenziali equi, segno evidente delle difficoltà che l'avvocatura incontra. Le statistiche dicono che rispetto all'anno 2006 il reddito degli avvocati si è ridotto di circa il 23%, un dato che non necessita di commenti.

Infine, ma non certo per minor importanza, le questioni afferenti le relazioni esterne con le associazioni ed istituzioni dell'avvocatura e l'organizzazione interna dell'ANF. L'attenzione rivolta ai cambiamenti della società in questo ventennio induce l'Associazione a qualche riflessione sulla propria struttura associativa, sul ruolo delle sedi periferiche, sul loro rapporto con gli organi centrali e su altro ancora.

La Conferenza di Bari sarà anche l'occasione per festeggiare il ventennale dell'ANF. E per lasciare un segno tangibile della ricorrenza la Rassegna ha dedicato un inserto a questo significativo evento.

Alcuni dei protagonisti della storica fusione tra Federavvocati e Assoavvocati ricordano i motivi che indussero le due importanti associazioni ad unire le loro forze per meglio difendere i diritti dell'avvocatura e della collettività. E palpitante è il racconto delle fasi vibranti del Congresso tenuto nel 1997 a Chianciano che segnarono la nascita dell'Associazione Nazionale Forense. Una storia probabilmente non nota a tanti degli attuali iscritti all'ANF e dunque da far conoscere. La consapevolezza delle proprie origini, delle proprie radici culturali, è condizione essenziale per poter portare avanti con coerenza e consapevolezza certe battaglie a difesa dell'avvocatura.

NOTE

1) "Modernità liquida" - Z. Bauman, Laterza, 2010

Inventiamo il futuro, l'ANF e i suoi primi venti anni

di Luigi Pansini

Guardare avanti, con una visione a medio-lungo termine della professione e della rappresentanza dell'Avvocatura, senza nostalgia, è da sempre stato il punto di forza di ANF

A Bari, il 22 giugno 2017, in occasione della Conferenza del ventennale dell'Associazione, le parole di apertura saranno le stesse pronunciate il 15 giugno 1997 da Bruno Sazzini, Segretario Generale, per dare il via ai lavori e ai festeggiamenti di Vietri sul Mare per la ricorrenza dei primi dieci anni di A.N.F.: *"Non sarà solo una festa: lo abbiamo detto e manteniamo l'impegno. In questa fase così delicata per la professione, per l'avvocatura e, perché no, per la democrazia (per la tutela dei diritti) nel paese, per A.N.F., ci prenderemo ognuno di noi e di voi la propria silenziosa responsabilità, nella volontà pura e solidale di lavorare per il bene comune"*.

Oggi come allora, la professione, l'Avvocatura e la tutela dei diritti nel nostro paese vivono una fase delicata. Ed in attesa che la Conferenza di Bari delinei la direzione in cui l'A.N.F. - il cui



impegno su questo fronte non è mai venuto meno - dovrà muoversi per il futuro, la riflessione espressa in queste poche righe è incentrata su due temi che hanno visto l'Associazione impegnata in prima linea in questi ultimi dieci anni e che ne caratterizzeranno l'azione per gli anni a venire: la legge professionale e la rappresentanza dell'Avvocatura.

L'Associazione Nazionale Forense ha seguito passo passo l'iter e i contenuti che hanno portato all'approvazione della legge ordinamentale n. 247 del 31.12.2012.

Un vero *tour de force*, caratterizzato da due diverse e contrapposte visioni: da un lato, l'idea di una legge ordinamentale necessaria, dopo quella del lontano e anacronistico 1933, che ci avrebbe messo al riparo dalle liberalizzazioni nel mondo delle professioni e ci avrebbe assicurato la "riserva di consulenza"; dall'altro, quella di una legge concepita già vecchia, con lacci e laccioli che avrebbero frenato la crescita dell'Avvocatura e che non avrebbe arrecato

alcuno dei vantaggi che i più fervidi sostenitori invece erano certi di realizzare.

Dapprima, nell'ignoranza della maggior parte dei colleghi, l'Associazione, con la segreteria di Ester Perifano, ha profuso il suo massimo sforzo nell'illustrare nei Fori, ma anche alla politica e al legislatore, tutte le incongruenze e i pericoli presenti in un testo di legge che giorno dopo giorno andava prendendo forma: un ordinamento forense CNF-centrico, la fortissima penalizzazione delle giovani generazioni tanto nell'accesso quanto nell'esercizio della professione, la debolezza del sistema in tema di formazione, aggiornamento e specializzazioni, la questione previdenziale.

Sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari, durante il Congresso forense del 2012, la rappresentazione teatrale di questa contrapposizione: una prima mozione con cui settecentocinquanta colleghi chiedevano l'approvazione della nuova legge professionale e la mozione immediatamente successiva con cui settecentoventi ne chiedevano, una volta approvata, importanti modifiche. La legge fu l'ultima di quell'anno e della legislatura del governo Monti.

Successivamente, il confronto si è tramutato in scontro sul piano giudiziario.

Dei regolamenti ministeriali di attuazione, adottati dopo due anni, alcuni si sono rivelati addirittura peggiori della norma primaria. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della L. 247/12 è stato definitivamente annullato il regolamento (DM 170 del 2014) sulle modalità di elezione dei componenti degli ordini circondariali e tuttora pende un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero di Giustizia tra un progetto di legge risolutivo della questione approvato in prima lettura dal Senato e un regolamento modificativo e attuativo dei principi fissati dal TAR e dal Consiglio di Stato il cui iter di formazione è in corso. E' stato annullato il regolamento sulle specializzazioni e nell'autunno prossimo il Consiglio di Stato deciderà definitivamente sulla sua sorte.

Non è stato ancora adottato quello sui corsi di formazione obbligatori ai fini del patrocinio che, nella formulazione nota, già presenta seri profili di illegittimità.

Non diversa sorte è toccata ai regolamenti attuativi del Consiglio Nazionale Forense: quello sui corsi per il conseguimento dell'abilitazione per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è stato addirittura rimesso dinanzi alla Corte Costituzionale; in ogni caso dovrà superare anche il vaglio del giudice amministrativo al pari di quelli sulla formazione e l'aggiornamento professionale, sulle indennità e sulle spese in favore del Consiglio Nazionale Forense e sull'iniziativa editoriale "Il Dubbio".

L'impegno della nostra Associazione sulla legge professionale è stato profuso anche sul versante della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; un continuo confronto e una segnalazione all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per evidenziare la violazione della libertà di formazione con riferimento tanto ai soggetti che sovrintendono all'organizzazione dell'attività formativa (su accesso, aggiornamento, specializzazioni, abilitazione per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori), quanto a quelli che dovrebbero fruirne.

Fatta eccezione per le specializzazioni, l'A.N.F. è stata l'unica a farsi carico della necessità di una corretta attuazione di una legge già di per sé insufficiente e inadeguata rispetto alle finalità che con essa si volevano perseguire.

La riforma della riforma ordinamentale del 2012 è uno degli obiettivi che dovrebbero caratterizzare l'attività dell'Associazione per il prossimo futuro.

Il secondo tema, quello relativo alla rappresentanza dell'Avvocatura, è più intimo e sofferto.

La nascita della nostra Associazione, nel 1997, segue quella dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, nel 1994. Forte l'immedesimazione della prima nel secondo, tant'è che nel 2007 poteva



dirsi portato a termine il pieno sostegno al progetto di unità dell'Avvocatura con l'espressione di tre presidenti OUA, due segretari e una presenza numerosa di delegati in seno all'assemblea, tutti di matrice ANF.

Nei dieci anni successivi tutto è cambiato, forse a partire dalla stessa idea di unità e rappresentanza dell'Avvocatura, delle modalità con cui realizzarla e dei soggetti che devono esprimerla. Fermo invece l'attaccamento dell'Associazione al valore dell'unità e della necessità di una rappresentanza unitaria, consacrato nel nostro statuto. Il matrimonio, tuttavia, presuppone la volontà e rimo luogo, non bisogna dimenticare che, nel momento cruciale della discussione sulla legge professionale, l'Organismo Unitario ha preferito concentrarsi sulla mediazione minando al suo interno il fronte delle componenti dell'Avvocatura che da subito avevano colto le criticità di un

assetto ordinamentale profondamente conservatore.

Quanto, poi, ai vertici apicali dell'organismo, il Congresso di Bari, oltre al dare il via libera al nuovo assetto ordinamentale, ha aperto definitivamente il varco alla rivisitazione dell'idea di rappresentanza sia per l'espressa previsione di organismo *ad hoc* contenuta nell'emananda L. 247/12, sia per il passaggio da una forte personalizzazione e capacità del ruolo di presidente dell'Organismo Unitario a personalità e capacità a tratti inesistenti o attente a compiacere l'alleato di turno senza sviluppare una precisa identità circa i compiti da svolgere e i contenuti su cui compattare l'Avvocatura.

In questo scenario, infine, non si deve ignorare il ruolo degli Ordini circondariali, specie quelli più grandi, che, avendo dinanzi a sé un ordinamento professionale costruito sulla centralità del Con-

siglio Nazionale Forense e un organismo dall'identità indefinita e incapace di rappresentarne il valido contrappeso, hanno intravisto, dapprima nell'Organismo Unitario e poi nella previsione contenuta nell'art. 39 della L. 247/12, la possibilità di assumere un ruolo di primo piano nel panorama nazionale della politica forense.

L'Associazione, consapevole nel profondo della necessità di un nuovo modello, non è rimasta inerte e in vista del Congresso Nazionale di Venezia del 2014 ha portato avanti l'idea di un Organismo Unitario che fosse realmente inclusivo di tutte le componenti dell'Avvocatura.

Il progetto in parte quotista e in parte elettivo, quanto alla composizione di un possibile organismo ex art. 39 L. 247/12, tuttavia, e al pari di tutti i possibili progetti sbarcati in laguna, non ha mai visto la luce, i tempi non erano maturi per un nuovo modello di rappresentanza.

L'OUA che ne è seguito innanzitutto nacque perché fu proprio la nostra Associazione a far sì che a Venezia, dopo la bocciatura di tutte le mozioni statutarie, si votasse regolarmente per l'elezione dei componenti dell'assemblea; ma la sua attività è stata condizionata, se non proprio pianificata, dagli Ordini circondariali che da lì a poco, con la convocazione del congresso di Rimini per il mese di ottobre del 2016, avrebbero subito manifestato l'idea di realizzare in prima persona un nuovo modello di rappresentanza dell'avvocatura nel rispetto di quanto previsto dall'art 39 della legge professionale.

Il resto è storia recente e la nascita a Rimini dell'Organismo Congressuale Forense, dopo il maldestro colpo di coda notturno dell'OUA di salvare sé stesso da una politica incomprensibile, è stata il frutto di una fortissima prevalenza ordinistica nella composizione della massima assise dell'Avvocatura.

L'Associazione Nazionale Forense ha poco da rimproverarsi: ha vissuto quasi in simbiosi con l'Organismo Unitario sino a quando vi era condivisione di contenuti e persone, lo ha voluto

(come è giusto che fosse) anche quando le idee erano diverse e lo ha difeso anche quando l'Organismo Unitario non ha voluto essere difeso, ostaggio dell'asserita propria autosufficienza.

Quasi fisiologico, a Roma, nel mese di marzo 2016, il deliberato con cui l'ANF ha preso atto della fine di un'esperienza e di un modello che l'aveva vista sempre in prima linea: *ad impossibilia nemo tenetur*. Saper guardare avanti, con una visione a medio-lungo termine della professione e della rappresentanza dell'Avvocatura, senza nostalgie, è da sempre stato il punto di forza di ANF.

La conferenza di Bari rappresenta l'occasione per una riflessione politica sull'azione del passato e del futuro dell'A.N.F., per un bilancio su risultati raggiunti e mancati. C'è da tracciare la strada che, in ragione delle importanti trasformazioni politiche e sociali del paese e dell'Avvocatura, l'Associazione Nazionale Forense dovrà percorrere per inventare il futuro della professione di avvocato.

Ad ovest di Paperino

di Bruno Sazzini

La giurisdizione pubblica, che ha avuto un ruolo essenziale per l'affermazione dello stato sociale, rifluisce in fenomeni di degiurisdizionalizzazione caratterizzati da sommarizzazione dei riti, preponderanza del ruolo della magistratura e emarginazione dell'attività di difesa



Dove si va? Un protagonista del film dei Giancattivi¹ ambientato a Firenze ad un certo punto domanda “*e dove si va?*” ricevendo come risposta “*ad ovest di Paperino*”, nella spiazzante ambiguità per cui Paperino è un luogo fisico, una frazione di Prato, ma anche un non luogo, l'espressione di una beffarda incertezza.

La battuta potrebbe essere la risposta attuale anche alle domande che riguardano la collocazione, all'interno del sistema Giustizia, della giurisdizione pubblica e, di riflesso, dell'avvocatura.

Nei limiti di un articolo proviamo a dare qualche elemento critico, soprattutto per la professione, da inserire in una visione più ampia e organica dell'assetto giudiziario.

La giurisdizione pubblica. I modelli giurisdizionali sono strettamente collegati all'esercizio del diritto, inteso come insieme di regole per dirimere i conflitti entro la società, definendo, nel come convivere, “*il modello di società da edificare*”².

Le norme giuridiche, poi, sono importanti nello spiegare lo sviluppo dell'interazione sociale: le scelte economiche costituiscono l'ordito del tessuto sociale, ma “*senza il rapporto giuridico verrebbe meno la trama; non avremmo un tessuto così composto, ma solo un mucchio di fili orizzontali e verticali inutilizzabili*”³.

Nel nostro Paese e in tutto l'Occidente la giurisdizione pubblica ha avuto un ruolo essenziale per l'affermazione dello stato sociale, in una età dei diritti che è aumentata a dismisura, rifluendo poi in fenomeni di degiurisdizionalizzazione caratterizzati da una maggiore sommarizzazione dei riti, dalla preponderanza del ruolo della magistratura e dall'emarginazione dell'attività di difesa⁴.

Senza ripercorrere analisi già sviluppate in altre sedi, osserviamo solo come, oggi, l'attenzione si sia spostata dalla centralità della tutela dei diritti al fattore meramente

organizzativo, nella ricerca di un modello magari meno tutelante sull'intera loro estensione ma, nelle intenzioni, più efficace, *"uguale per tutti"* nell'arrivare in tempo, in modo prevedibile e comprensibile, rispettando i criteri di sostenibilità di insieme⁵.

Il suo riflesso. L'avvocatura, in questa transizione, ha creduto di mantenere il ruolo di rivendicato soggetto coesenziale, e di rango costituzionale, all'interno della giurisdizione pubblica, intermedio necessario per l'accesso della domanda di giustizia, da tradurre in termini tecnici, e per la valutazione della risposta dello Stato (controllo di legalità).

Gli avvocati, nel loro immaginario (o meglio nella proiezione ideale), si vedono ancora soggetti misconosciuti nel rilievo e prestigio culturale e sociale, mentre proprio questa idea di sé è stata anche, ma non solo, il bacino di coltura dove è maturata la crisi di credibilità⁶ del ruolo e della funzione: la degenerazione del comparto, infatti, li ha esposti direttamente a giudizi negativi, in quanto *"privati della possibilità di offrire al pubblico il risultato che questa voleva e per ottenere i quali si induceva a promuovere le cause"*⁷.

Insieme a ciò, come acutamente rilevato,⁸ è venuta meno l'identità collettiva, in una frantumazione sempre più accentuata tra le varie avvocature, diverse per reddito, specializzazione, collocazione geografica e modalità di lavoro.

Il paradosso. Oggi si percepisce l'incongruenza nel fatto che mentre declina nella quotidianità, il ruolo e la funzione dell'avvocato nella giurisdizione si costruisce, in termini assolutamente incoerenti e suggestivi, l'immagine di una figura nuova e moderna tesa alla specializzazione, alla formazione continua, alla riconquista di nuovi spazi e di una centralità sociale.

La nuova legge professionale ha affidato essenzialmente alle istituzioni (CNF e Ordini) questo tentativo di rinascita, che, almeno sotto il profilo del cambiamento culturale, sono geneticamente inadeguati, perché sono stati, di fatto, i gestori

del progressivo scadimento del livello generale della professione, accentuando in tal modo non solo la distanza con il corpo sociale del Paese, ma creando anche nuove spaccature all'interno dello stesso ceto forense⁹.

L'avvocatura si riflette nello specchio e si vede *"la più bella del reame"* mentre, nella realtà, come nel ritratto di Dorian Gray, la vera immagine rimanda a una faccia vecchia, ferita e in lenta decomposizione.¹⁰

La perdita dell'identità e del ruolo nella giustizia pubblica, unitamente alla sua contrazione in chiave meramente deflattiva (cd. degiurisdizionalizzazione) si percepisce anche nelle proposte sul futuro della professione, disegnato in modo confuso e contraddittorio: non più e non solo soggetto coesenziale nella giurisdizione pubblica, ma intermediario nelle soluzioni alternative di conflitti, senza spiegare dove sia la sua specificità; pretesa di avere più competenze, magari erodendo quelle ad altre professioni, ma con la richiesta che siano tutelate attraverso esclusive; rivendicazione di un ruolo sussidiario nell'esercizio della giurisdizione pubblica, ma accettando al tempo stesso un compito ancillare, sottopagato e fungibile nell'eccesso di offerta.

E allora? Le competenze dell'avvocato, per disegnare una nuova funzione dovrebbero rimanere collegate alla giurisdizione pubblica, perché soprattutto in questo ambito emerge la sua peculiarità, perimetro difendibile della sua specificità, altrimenti inesistente laddove si viri verso una indifferenziata *"prestazione dei servizi legali"*, espletabile da qualunque soggetto economico. Una vera degiurisdizionalizzazione, pertanto, diventa la prima pietra di paragone e intorno a questa si possono costruire nuove competenze: così ad es. l'attività della negoziazione assistita e della mediazione trova una sua specialità più che nel modello procedurale, nella possibilità di rendere gli accordi titoli esecutivi, con la sottoscrizione, ai sensi di legge, degli avvocati, con una maggiore appetibilità di questo percorso

per la risoluzione delle controversie; la ridefinizione delle materie di esclusiva cura della magistratura togata¹¹, costruendo, al contempo, un circuito di giustizia laica dove possa essere valorizzato il sapere degli avvocati; un *outsourcing* delle competenze, ossia portare fuori dalla struttura giudiziaria un certo numero di attività¹² nonché, in sede stragiudiziale e di prevenzione, nella valorizzazione dell'opera di assistenza nei contratti.

La modernizzazione della professione, poi, passa anche attraverso la riorganizzazione degli studi, con la possibilità di società di capitali e interdisciplinarietà; nella facilitazione nell'aggregazione in rete e altre iniziative che tutte, non bisogna dimenticarlo, riguardano il *come*, successivo alla definizione del *cosa*.

L'esistenza di un limite. Un'ultima considerazione parzialmente eccentrica dal contesto: si guarda con interesse, soprattutto nel mondo anglosassone, legato alla ricerca dei precedenti, alla possibilità di risoluzione (o prevenzione) delle controversie attraverso un computer (meglio un algoritmo più o meno sofisticato), dove l'avvocato funge unicamente da redattore della domanda¹³.

Questo, però, sembra un limite estremo, e non per diffidenza verso forme di *maoismo digitale*, poiché vi è consapevolezza che tutti gli strumenti sono utili, quanto perché si corre il rischio che l'avvocato della *giurinformaticominazione*¹⁴ scambi la formazione con l'informazione, rinunciando, in questo modo, forse all'unico vero valore e cioè l'educazione a una capacità critica e selettiva, e quindi all'indipendenza del giudizio.

Alla fine questo dovrebbe essere il vero patrimonio dell'avvocato, non solo all'interno del processo, ma della società, oggi come ieri.



NOTE

- 1) I Giancattivi erano Alessandro Benvenuti, Atina Cenci e Francesco Nuti. Il film è del 1992.
- 2) F. Galgano "Il diritto e le altre arti" Editrice Compositori
- 3) Così G. Galeotti "diritti, democrazia e benessere. Studio economico degli istituti giuridici" Ed. Giappichelli, Torino pag. 268.
- 4) Si rimanda alla sempre attuale.. e lucida l'analisi di A. Leonardi.. "La giustizia, i poteri, la libertà" in "Sulle tracce della giustizia" Edizioni Tassinari
- 5) D. Piana "Uguale per tutti" Il Mulino.
- 6) Ma già nel 1965 A. Sbaiz nella relazione presentata al VIII Congresso Nazionale Forense di Milano, intravedeva pe. l'avvocato "*la diminuzione della sua efficacia di operatore del diritto*" in Pagine Sparse dell'Avvocatura, Edizione Fondazione Forense Bologna.
- 7) P. Prandstraller "Il canto funebre della professione" Corriere della Sera. Nuvola.it.
- 8) A. Leonardi *op. cit.*: "La nuova dimensione assunta dal ceto forense ha travolto la trasmissione di poteri e di valori, diversi dalla mera preparazione tecnica, propria di ogni professione. Saperi e valori particolarmente rilevanti nella professione legale per la elaborazione di una comune concezione della giustizia e della funzione difensiva, indispensabili per la strutturazione dei comportamenti esterni ed interni al processo, tanto più che gli stessi sostanziano a monte delle regole deontologiche, il senso di appartenenza ad un gruppo e la consapevolezza del valore sociale della professione."
- 9) Stigmatizza, con ironia, il collega F. Maino "Cartongesso", Einaudi: "*il rastrellamento sotto il mio studio... sento le voci metalliche del presidente dell'Ordine degli avvocati di Venezia, con l'alta uniforme del T.P. (la polizia politica dell'ordine) che seleziona le braccia migliori, divide i vecchi dai giovani, gli uomini dalle donne, i civilisti dai penalisti, chi lavora lavora, Arbeit macht frei.....il mio nome...prego favorire generalità e specializzazione, libretti di presenza a corsi di aggiornamento, pezza giustificativa del pagamento a cassa forense per la selezione...lo fanno per il mio bene, dicono, eliminano me per salvare una moltitudine...*"
- 10) Senza poi capacitarsi dell'opinione altrui e non considerando che "*non dobbiamo dare la colpa allo specchio se la nostra immagine è brutta*". Gogol. Non basta un quotidiano di fascia bassa...
- 11) G. Scarselli "Note sulla c.d. degiurisdizionalizzazione" in *Questione Giustizia* suggerisce, previa modifica dell'art. 102 Costituzione, l'istituzione di tribunali straordinari per materia dove potrebbero trovare posto anche gli avvocati.
- 12) P. Prandstraller in "Una ricetta per scongiurare la crisi della professione" Corriere della sera Nuvola lavoro, suggerisce i procedimenti monitori, gli sfratti, le attività prodromiche alle istruttorie della P. A. ecc.
- 13) K. Quinn "Robot Lawyer LISA: how AI is changing the legal world"
- 14) Bruttissimo neologismo in F. Galgano, *op. cit.*, pag.22

Dare concretezza al lavoro che facciamo, conferire voce più forte alle nostre idee

di Fedele **Moretti**

Nel momento in cui il mondo ordinistico ha occupato tutte le caselle a disposizione, ANF deve provare a coagulare il mondo delle associazioni provocando il dibattito sui contenuti

Il Congresso di Rimini ha chiuso un'epoca dell'Avvocatura ed ha tracciato una linea di cesura su ciò che aveva caratterizzato la politica forense degli ultimi venti anni e più, ossia il miraggio della rappresentanza unitaria.

La storia ci dice che l'Organismo Unitario non ha retto alla prova del tempo, e lo slancio iniziale si è andato affievolendo man mano che crescevano le criticità. Quel modello, seppur frutto di una lucida elaborazione intellettuale, non era più adeguato al tempo ed alle necessità di una attività da svolgersi in maniera "smart", con risposte immediate ed interventi in tempo reale. Già la sua struttura pletorica appariva arcaica, con una assemblea di oltre ottanta delegati (scelti con criteri opinabili) da spostare per l'Italia, ed una giunta normalmente composta in maniera da acquisire benevolenza



nei confronti degli Ordini più importanti numericamente, sperando di indurli ad una compiacente contribuzione.

La realtà degli ultimi anni è stata quella di un organismo quasi irrilevante politicamente, poco autonomo, spesso accondiscendente nei confronti degli Ordini maggiori, vieppiù silente nei confronti della politica parlamentare e, quando attivo, intempestivo nei suoi deliberati. Un insuccesso epocale, certo indotto anche dalla aperta avversione del CNF (che nei fatti avoca a sé, e non da ora, la rappresentanza della categoria), dalla mancata contribuzione economica degli Ordini e dalle spinte centrifughe di molte delle associazioni maggiormente rappresentative in sede congressuale.

La nostra Associazione ha creduto fortemente nell'Organi-

smo, ha investito in esso alcune delle sue risorse migliori, si è battuta per conservarne l'autonomia e garantirne l'operato ma alla fine ha dovuto gettare la spugna, a fronte della insipienza della azione politica da esso perseguita, dichiarando finita la stagione di riconoscimento dell'OUA quale organismo di rappresentanza con il deliberato del Consiglio Nazionale di Marzo 2016.

Al Congresso di Rimini siamo quindi arrivati con la consapevolezza che il cambiamento sarebbe arrivato, ma senza che ci fosse certezza dei suoi contorni, poichè ogni elaborazione sul nuovo statuto era avvenuta in sedi a noi estranee, di matrice prettamente ordinistica (Agorà), con una gran fretta di portare a casa un risultato, quale che fosse. La nostra posizione in quel frangente è stata di sostanziale stand-by, abbiamo enunciato dei principi di portata generale (vedi comunicazione a CNF - Agorà - Unioni Regionali del 26.9.2016) ma abbiamo ritenuto che non fosse politicamente utile esporsi con una proposta autonoma.

Ciò che poi è avvenuto a Rimini è ricordo fresco nella memoria di noi tutti; la sostanza è che la massima assise, a stragrande maggioranza, ha voluto che nascesse un nuovo organismo dal nome poco fantasioso di OCF (Organismo Congressuale Forense), anch'esso composto da un numero esagerato di delegati, di matrice ordinistica in maniera pressoché totalitaria.

ANF nel periodo immediatamente seguente alla chiusura del Congresso è rimasta silente, ai più è parsa in attesa di vedere cosa sarebbe successo in sede di elezione delle cariche in OCF.

La cronaca dei mesi successivi, sino ad oggi, ci rappresenta un organismo diviso tra le anime dei pretendenti alla carica apicale e dei rispettivi gruppi di sostegno, ingessato nelle norme statutarie che i suoi ideatori stessi hanno incautamente predisposto, elefantico anch'esso nel suo muoversi (come OUA), senza sostegno economico (come OUA), perchè il CNF ben si guarda dal dare attuazione alla norma statutaria

sul finanziamento che non tiene evidentemente conto della sua natura di ente pubblico e dei vincoli di spesa a cui è tenuto, ed è di questi giorni la richiesta fatta agli Ordini territoriali di versare una quota supplementare per ogni iscritto al fine del finanziamento di OCF. Saranno quindi gli Ordini, e non il CNF, a doversi accollare l'onere economico del funzionamento dell'Organismo, senza che però vi sia un obbligo in tal senso... come fu per OUA.

Nuovi scenari, l'avvocatura militante si propone come alternativa all'istituzione tradizionale

Questo è lo scenario in cui oggi ANF è chiamata a muoversi, ed è chiaro che il posizionamento deve avvenire in maniera diversa rispetto al passato.

Non approvo l'atteggiamento di chi dice: "il Congresso è finito, adesso c'è questo e bisogna fare di necessità virtù". La ritengo una posizione di realpolitik che contraddice molte delle battaglie da noi combattute e delle idee propugnate. Ugualmente non condivido, pur rispettandola, la posizione di chi ritiene che, non essendo ANF coinvolta direttamente in OCF, si aprano maggiori spazi di azione. Mi pare questa una visione autoreferenziale, perchè presuppone che ANF abbia, in una ipotetica bilancia, lo stesso peso, la stessa visibilità, la stessa forza, di OCF e ANF. Credo che questa Associazione, la nostra Associazione, debba fare uno sforzo nella direzione della concretezza, anche sulla scorta della esperienza passata, e calarsi nella realtà contingente, che ci vede come una delle associazioni maggiormente rappresentative, dove le parole "una delle" stanno bene ad identificare come non sia l'unica e quale peso abbia.

La nostra elaborazione sui temi che coinvolgono la professione forense resta di altissimo livello, non è certo questa la sede per richiamare quanto stiamo facendo ed abbiamo fatto, orgogliosamente però possiamo menar vanto di essere ancora "l'avamposto ardimentoso" di un esercito

le cui truppe cammellate marciano quasi sempre a passo lento, ma nello scenario attuale è necessario fare un ulteriore passo.

Per dare solenne concretezza al lavoro che facciamo, per conferire voce più forte alle nostre idee e proposte, è necessario coinvolgere le altre componenti dell'avvocatura associata. È tempo di dismettere quell'atteggiamento vagamente snob che ci ha portati a rifiutare il dialogo con altri, ritenendo che le nostre idee fossero indiscutibilmente le migliori, e che noi, intesi come Associazione, fossimo, diciamo, "sempre più bravi" degli altri. Questo modo di affrontare la politica ci ha reso non troppo simpatici a buona parte dell'avvocatura, che ci bolla come degli (nemmeno troppo) amabili rompiscatole, col risultato di mettere spesso in secondo piano il merito delle nostre iniziative. Ed allora, nel momento in cui il mondo ordinistico ha occupato tutte le caselle a disposizione, ANF deve provare a coagulare intorno a sé il mondo delle associazioni, e deve farlo provocando il dibattito sui contenuti, al fine di individuare punti in comune per un'azione congiunta, che per ovvi motivi potrebbe avere peso e rilevanza maggiori rispetto alla iniziativa isolata.

V'è tutto intorno a noi un *humus* al cui interno ha preso prepotentemente piede una sorta di "avvocatura militante", che si propone come alternativa al "potere baronale" rappresentato da Cnf, Cassa ed associazioni maggiormente rappresentative, individuate come il "vecchio" che deve essere rottamato per far largo alla moltitudine degli avvocati ridotti al rango di "servi della gleba" (cit.). Al netto delle iperboli altrui, non possiamo ignorare queste vertenze, che coinvolgono migliaia di colleghi e sulle quali una Associazione sindacale come la nostra deve interloquire.

È altrettanto ovvio che, per ottenere questo risultato, bisogna essere pronti anche a rinunciare a qualcosa, ed a non rifiutare a priori il dialogo con qualcuno, solo perchè non condividiamo il

suo modo di atteggiarsi o le battaglie che porta avanti. Dobbiamo essere tanto lungimiranti da trovare lo spunto per discutere con tutti, accreditandoci subito come punto di riferimento per le altre associazioni, organizzando luoghi di discussione aperti a tutti coloro interessati a parteciparvi. Non è impresa semplice, gli avvocati sono "isole", e può anche succedere che non si raggiunga l'obiettivo, ma noi dobbiamo provarci, per non correre il rischio di diventare un magnifico "centro studi", dove all'elaborazione non si affianca una efficace azione politica. Non mi sfugge che, a questo proposito, ANF abbia già notevole credito nei confronti della politica parlamentare, ma va onestamente riconosciuto che anche altri hanno lo stesso tipo di entrate, e ciò comporta che la forza di ciascuno sia sminuita da quella altrui, laddove l'unione la moltiplicherebbe.

Su questo punto è necessario che l'associazione si confronti, nella massima trasparenza e senza posizioni preconcrete.

L'OCF incarna ciò che l'ANF ha sempre avversato. Col CNF necessario il confronto sui temi della professione

Quanto appena detto in tema di rapporti con le altre associazioni comporta che vi sia una altrettanto chiara scelta nei confronti di OCF e CNF.

Come già detto, per mesi abbiamo atteso che l'OCF si formasse e che iniziasse ad operare, prima di pronunciare una sola parola. A distanza di sette mesi dal Congresso di Rimini abbiamo potuto constatare che tutti i timori che avevamo evidenziato (al nostro interno) si sono avverati, nessuno escluso, ed il percorso dell'Organismo, se non la sua stessa esistenza nella forma così congegnata, appare nebuloso. Si vocifera di sessioni ulteriori del Congresso, nel frattempo è praticamente già fissata per il 2018 la prossima convocazione, lì dove sarebbe auspicabile una ridiscussione ed un riallineamento dei compiti e delle funzioni di OCF, per non dire della sua com-

posizione. Ad oggi OCF, a stretta interpretazione della legge e dello statuto, non ha un effettivo mandato politico, può legittimamente dare esecuzione alle sole delibere congressuali, non prevede un dialogo paritario con le associazioni, insomma incarna ciò che ANF ha sempre avvertito. Questo non lo abbiamo detto, forse per un malinteso sentimento di rispetto per le persone fisiche che al suo interno operano, perpetuando un indeciso atteggiamento tra la voglia di collaborare e la consapevolezza dei limiti in cui ciò potrebbe realizzarsi.

Se questo organismo non ci piace, perchè è pletorico, perchè non è autonomo, perchè è subalterno agli Ordini maggiori, perchè non può crescere all'ombra del CNF, dobbiamo avere il coraggio di dirlo e di agire politicamente di conseguenza. Ci siamo battuti per anni per la rappresentanza unitaria, il nostro statuto la evidenzia tra i fini della associazione, ma non è con questo organismo che la si può ritenere raggiunta. Ciò posto, nella consapevolezza delle diverse anime che compongono il nostro universo, dobbiamo percorrere una strada diversa, lavorando per una unità di idee e proposte, che valorizzi quella fucina di pensiero che sono le associazioni. OCF al momento è ancora fermo alle regole di ingaggio e di funzionamento, non possiamo aspettare che decida cosa fare da grande.

Da ultimo, ma certo non per importanza, va individuato il rapporto col CNF. Dall'emanazione della legge 247/12, e dai regolamenti da essa discendenti, il nostro è stato un continuo conflitto (anche giudiziario) con l'istituzione forense. Essa ha negli anni accentuato la sua presenza nel panorama politico forense, di fatto e nella sostanza accreditandosi sempre più come interlocutore del ministro di turno e della politica parlamentare, forte del ruolo sempre più centrale disegnato dalla legge ordinamentale, e comunque della considerazione che ne hanno tutti i soggetti, istituzionali e non, che con l'avvocatura devono confrontarsi.

ANF non può che rapportarsi al CNF nelle forme sin qui adottate di ferma opposizione al suo strabordare dai compiti istituzionalmente previsti, ma anche di utile confronto sui temi di rilevanza per l'esercizio della professione, nel contempo continuando a lavorare per una riforma della legge 247/12, nella direzione da ANF indicata nel deliberato del CN di Marzo 2016.

Riporto quanto contenuto nel nostro deliberato innanzi citato: *...la ridefinizione della governance dell'Avvocatura e la realizzazione dell'idea di una sua unità e unitarietà devono necessariamente passare attraverso una riforma della legge professionale che punti alla separazione dei poteri legislativo, di governo e giurisdizionale, oggi tutti in capo al CNF, e a nuove modalità elettive dei componenti del Consiglio Nazionale Forense*".

L'Avvocatura ha bisogno di recuperare autorevolezza e credibilità, non è pensabile che un ceto professionale così numeroso non riceva la considerazione che gli è dovuta e resti privo di una voce unitaria che parli nell'interesse di tutti e che da tutti sia riconosciuta come rappresentativa.

Resto fermamente convinto che una modifica della legge ordinamentale che vada in questa direzione debba essere uno dei punti nodali dell'azione politica di ANF.



Assieme, Nel Futuro

di Giovanni **Delucca**

L'organizzazione di ANF è eccellente, perché eccellenti sono state per anni le persone che se ne sono occupate.

Non c'è dubbio che una conferenza di medio termine serva a mettere a fuoco le linee di intervento dell'Associazione per i prossimi anni. Il mondo cambia, le persone cambiano, e possono adattarsi i pensieri ed evolversi i linguaggi. Ma la conferenza non muta le cadenze della vita associativa, che ha nel congresso il momento di riflessione e sintesi.

La prossima scadenza congressuale, allora, sarà l'occasione per portare a sintesi una libera riflessione associativa circa le migliori forme di strutturazione dell'Associazione per dare efficacia alle prospettive di merito. Questo percorso, però, richiede preparazione e progettazione, con intenzionalità ed adeguatezza.

Dobbiamo essere come è necessario essere per fare al meglio quel che vogliamo fare!

ANF è associazione strutturata, non è un ente monopersonale nel quale – ne abbiamo esempi! – è certamente molto semplice la sintesi di un pensie-



ro e di una idea.

ANF ha percorsi, modi e riti che assicurano ponderatezza, riflessione e profondità di pensiero.

Occorre dunque riflettere su come coniugare la necessità di una moderna rapidità di intervento, con quella del coinvolgimento di un numero adeguato e crescente di soggetti.

Le sedi, pur se con le fatiche della contingenza quotidiana, sono spesso in grado di esprimere idee ed eccellenze ed il coordinamento vitale tra centro e territorio è la chiave della presenza e dell'efficacia dell'azione. Entrambi i lati dell'associazione, allora, devono essere esigenti l'uno verso l'altro: e la misura dell'essere esigenti deve essere la generosità e la collaborazione.

Se chi esige nulla dà, tutta la struttura soffre. Sono realtà semplici ed umane, e come tali vanno curate.

Anche nell'Associazione, tutte le persone sono uniche ed irripetibili, ed hanno caratteristiche, positive e negative, che rendono ognuno diverso da chiunque altro: questo

rende il genere umano stupefacente, vario e ricco.

Una associazione, fatta di persone, specie se persone di valore, di valori e di voleri, ha quindi grandi opportunità e grandi rischi. I destini dipendono proprio da come si riesce a mettere a frutto la unica, vera ricchezza, e cioè proprio le persone.

La qualità che consente ad un insieme di singoli di diventare un unico soggetto operativo, un'associazione, è l'organizzazione, che non è fatta di termini, moduli, numeri o regole, ma nasce per prima ed imprescindibile cosa da uno stile associativo.

Provo a spiegarmi con un esempio.

L'immagine virtuosa di come dovrebbe essere un'associazione, è un coro. Pensate a quei bei cori di montagna, che cantano di guerra e fatica o ai cori popolari o a quelli religiosi, che cantano di ideali e fede (e dunque di valori condivisi)!

In quei canti le persone mettono in comune i loro pensieri, le paure, l'orgoglio, le passioni.

In un coro ognuno canta, ma non si distinguono le singole voci. Però tenori e bassi cantano linee melodiche diverse, ma ciò che si sente è un'unica armonia!

Chi canta forte per farsi sentire sbaglia, come chi non attacca o non chiude nello stesso momento degli altri.

Ciò che vede chi guarda e ascolta, è singolare: tante voci producono un'unica armonia che prevale sull'apporto del singolo, e quello che a volte – unico – sembra al centro del canto, e cioè il direttore, è proprio l'unico che non canta!

Già, non è singolare?

Il direttore non emette alcun suono percepibile, offre le spalle al pubblico, ed ha come scopo quello di aiutare i coristi ad andare assieme ed a produrre un'emozione, e cioè eseguire un canto, facendo arrivare suoni e sensazioni a chi ascolta. Anche per rendere possibile tutto questo - e sol che ciascuno chiuda gli occhi e liberi il ricordo, avrà come esempio una melodia nel cuore - è

semplicemente necessaria l'organizzazione!

Da lì le prove, lo studio delle partiture, lo sguardo fisso al direttore, l'orecchio attento al canto degli altri.

Ma torniamo al mondo delle parole dette e non cantate.

I requisiti più semplici, quelli di base, per una bella organizzazione associativa, non sono poi molti e li indico in ordine sparso, visto che sono noti:

- fiducia nella guida;
- condivisione dei valori aggreganti;
- leale cooperazione di ognuno alla migliore riuscita dei programmi;
- chiarezza nelle decisioni e nelle comunicazioni;
- senso di responsabilità verso gli altri componenti il gruppo.

Non sono certamente cose originali o nuove, ed è tutto piuttosto risaputo.

E queste caratteristiche, tutte assieme, ne hanno un'altra, e cioè che ognuna serve ed è condizione per l'esistenza delle altre. Nel senso che se una vacilla, dopo un po' ne traballerà una seconda, una terza e così via, con la conseguenza che la legge fisica dell'entropia porterà velocemente alla confusione, alla patologia, all'agonia.

Come tutte le realtà umane, dalle amicizie, agli amori, alle società, anche le associazioni hanno bisogno di manutenzione: che non vuol dire che qualcosa vada male, ma vuol dire che, se si vuole continuare a farle andare bene, occorre continuare a spendere energia, volontà e idee, evitando l'abbandono all'inerzia.

L'organizzazione di ANF è eccellente, perché eccellenti sono state per anni le persone che se ne sono occupate: la prova è proprio questo ventennale. Non si opera per un ventennio se non vi è stata una struttura regolata e regolare.

Purtuttavia, se non mutano le persone, di certo muta il mondo, anzi, come cantava un siciliano *"cambiano le prospettive al mondo"*, e capita di vedere *"voli imprevedibili ed ascese velocissime"*.

È utile allora chiedersi, nelle linee soltanto generali e un po' astratte che questo scritto può ospi-

tare, se c'è bisogno di manutenzione; e se essa debba essere ordinaria, straordinaria, di restauro o di ricostruzione.

Naturalmente in un'associazione non si possono trattare questi argomenti a fondo in termini operativi, se non parlandosi, guardandosi, possibilmente con animo lieto e per dirla con modenese concretezza, *"con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro"*.

Indico quindi alcune priorità che credo sia utile ricordare e coltivare, e che prima di essere affrontate nel dibattito meriterebbero una profonda riflessione personale e associativa.

Per prima cosa la cura e la vicinanza agli iscritti, ed agli avvocati in genere.

Cercando e creando occasioni perché vedano l'Associazione sul territorio, e dunque vicino, in incontri, convegni di respiro, con le tante figure di eccellenza che ANF ha prodotto e produce.

Per seconda cosa, l'impegno delle ATA a cooperare e concorrere con lealtà e continuità alle iniziative dell'Associazione, apportando idee, proposte, stimoli: pretendendo, ma offrendo ad un tempo. Se questo scambio di sviluppo non funziona, se il generale sottostima il particolare o viceversa, si scivola nella lontananza. E ci si perde.

Per terza cosa l'impegno degli organi nazionali a rappresentare l'unitarietà e gli indirizzi dell'Associazione, essendo presenti sui problemi con tempestività e competenza, recependo, facendo sintesi degli stimoli, delle esigenze e idee dei territori. Questo richiede forze rilevanti anche in termini qualitativi, oltre che quantitativi.

Per quarta cosa la presenza e la comunicazione delle iniziative e delle posizioni dell'associazioni in tutte le sedi possibili, perché ogni mezzo è per l'appunto un veicolo per raggiungere persone.

Su questo occorre essere vari e veri, dovendo usare tutto: convegni, newsletter, social, tv, radio e ogni cosa possa servire per esserci e veicolare contenuti e stile.

Per ultima cosa (per ora), l'attenzione alla vera

ricchezza dell'Associazione, che sono le persone che la compongono, e questo con particolare riferimento a due categorie. Da un lato quelli che sono andati (spesso mandati) in missione presso altre realtà forensi istituzionali, politiche, di servizio: sono persone nostre, nostri amici e dobbiamo fare sentire loro, in concreto, di avere nell'Associazione una casa, dove si pensa a loro e li si attende tutte le volte che possono venire e portare un contributo. Dall'altro lato i nuovi, quelli da coinvolgere, avvicinare, responsabilizzare: loro sono quelli che ci consentiranno non di sopravvivere, ma di continuare e continuare.

Va praticata l'accoglienza!

Prestando a questi atteggiamenti un'attenzione concreta – fatta di gesti e scelte concrete anche da scrivere nelle carte dell'Associazione – ci attende una lunga vita.

Sarà che vengo da Bologna, ma a me piace pensare che *"uno su mille ce la fa"*, e che quell'uno saremo noi.



La riforma della legge professionale non può più attendere

di Giovanni Bertino

A distanza di 5 anni dal Congresso Nazionale Forense di Bari del 2012, l'impegno assunto dall'avvocatura di modificare alcuni aspetti fondamentali della L. 247 è rimasto disatteso

Il tema della legge professionale è sempre stato centrale per l'Associazione Nazionale Forense e, peraltro, strettamente connesso con la città di Bari.

Durante il percorso di approvazione della riforma l'ANF è stata attiva e propositiva, sia denunciando gli aspetti negativi della nuova legge, sia proponendo possibili soluzioni migliorative. Nonostante le numerose criticità evidenziate dalla nostra Associazione, l'avvocatura al Congresso Forense di Bari del 2012 decideva di dare parere positivo all'approvazione della nuova legge professionale, auspicando tuttavia che la stessa venisse a breve modificata in alcuni suoi aspetti fondamentali, come quelli della *governance* e dell'accesso alla professione. La legge professionale veniva approvata a dicembre 2012, l'ultimo giorno

della legislatura, ma le modifiche auspiccate dall'avvocatura non sono state apportate negli anni successivi.

Nel frattempo tutti i punti critici della legge evidenziati da ANF si sono manifestati uno dopo l'altro e soprattutto si è palesata l'incompletezza e l'approssimazione della legge professionale, che su molti nodi fondamentali è indeterminata e lascia di fatto una delega in bianco ai regolamenti attuativi sia del Ministero della Giustizia sia del Consiglio Nazionale Forense.

A tal proposito, ad esempio, la mancanza di chiarezza e la contraddittorietà dell'art. 28, L. 247/2012 sulle elezioni dei Consigli dell'Ordine hanno permesso al Ministero della Giustizia di emanare il Decreto Ministeriale n. 140/2012, un provvedimento che viola i fondamentali principi della tutela delle minoranze e della parità di genere. ANF è stata, quindi, costretta ad impugnare il decreto ministeriale



in sede amministrativa ed ha visto accogliere le proprie istanze sia in primo grado che innanzi al Consiglio di Stato.

Alla luce della battaglia giurisdizionale di cui sopra, giunta sino al giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia, è merito di ANF se è in fase di approvazione il cosiddetto disegno di legge Falanga, che sostituirà l'art. 28 della legge professionale e rispetterà alcuni principi fondamentali nei meccanismi di elezione del Consiglio dell'Ordine, cioè la tutela delle minoranze, cui sono riservati un terzo dei consiglieri, e della parità di genere a monte, ovverosia nel momento di formazione delle liste.

Anche sul tema delle specializzazioni l'art. 9 della legge professionale, indeterminato sul punto fondamentale dell'individuazione dei settori di specializzazione e poco chiaro sul ruolo delle università nell'ambito della formazione specialistica, ha di fatto lasciato carta bianca al CNF nell'emanazione del D.M. 144/2015 attuativo dell'art. 9, L. 247/2012, che contiene diversi profili di illegittimità.

L'Associazione, anche in questo caso, ha dovuto inevitabilmente ricorrere alla giustizia amministrativa avverso il D.M. 144/2015 e in primo grado innanzi al TAR Lazio ha visto accogliere alcuni importanti punti del ricorso. In primo luogo l'elenco delle materie di specializzazione indicate nel decreto ministeriale è stato ritenuto illegittimo, in quanto non è chiaro il principio logico attraverso il quale sono stati selezionati i 18 settori di specializzazione. Non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti, né un criterio di coincidenza con i vari insegnamenti universitari esistenti. In secondo luogo il decreto ministeriale è assolutamente generico circa il contenuto del colloquio innanzi al CNF per il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza. Da ultimo la sentenza del TAR Lazio ha stabilito in maniera inequivocabile che la formazione finalizzata all'aggiornamento specialistico non è riservata

esclusivamente alle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, ma anche ad altri operatori economici, come le associazioni maggiormente rappresentative, che possono chiedere l'accreditamento dei corsi di formazione specialistica.

Una ulteriore criticità della legge professionale evidenziata dalla nostra Associazione in questi anni è la disciplina sul conseguimento dell'abilitazione del patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, di cui all'art. 22, l. 247/2012 e al relativo regolamento attuativo del CNF.

In seguito ai ricorsi proposti in sede amministrativa dalla nostra associazione tramite le sedi di Bari, Bergamo, Bologna, Napoli, Vasto e Pescara, il Tar Lazio, con ordinanza del 29 dicembre 2016, ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 22, L. 247/2012 da noi sollevata e ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. In particolare è di palese evidenza la disparità di trattamento tra gli avvocati italiani, che possono conseguire il titolo di cassazionista solo dopo otto anni di iscrizione all'albo e dopo aver frequentato a Roma la Scuola Superiore dell'Avvocatura con preselezione iniziale ed esame finale, rispetto agli avvocati stabiliti, che possono iscriversi nell'albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori esclusivamente con il requisito di 12 anni di iscrizione all'albo.

CNF, eccessiva la concentrazione di potere

L'inadeguatezza della legge professionale si manifesta anche nell'eccessiva concentrazione di potere nel Consiglio Nazionale Forense, che da organo prettamente istituzionale - giurisdizionale, così come configurato nella legge del 1933, si è trasformato di fatto in un organo politico, pur non essendo eletto direttamente dalla base dell'avvocatura.

Sull'onda di tale aumento di competenze previsto dalla nuova legge professionale il Consiglio Nazionale Forense negli ultimi mesi si è spinto ad intraprendere iniziative a nostro giudizio ille-

gittime, in quanto basate su un'interpretazione scorretta della L. 247/2012.

In particolare, i consiglieri del CNF, con regolamento dell'11 dicembre 2015, senza aver previamente informato l'avvocatura, si sono auto attribuiti oltre ad un rimborso delle spese di viaggio, senza un tetto massimo, e delle spese di vitto e alloggio, con un limite di 400 euro giornalieri (!!), anche un gettone di presenza forfettario annuo per i componenti dell'Ufficio di Presidenza (pari a 90.000,00 euro per il Presidente, 50.000,00 euro per ciascuno dei due Vicepresidenti, 70.000,00 euro per il Consigliere Segretario e 50.000,00 euro per il Tesoriere) e di euro 650,00 per ogni seduta giurisdizionale e amministrativa, con un massimo di 38 sedute annue, per tutti gli altri consiglieri del Consiglio Nazionale Forense. Il tutto ha comportato un aumento di 1.200.000,00 euro dei compensi dei consiglieri rispetto al 2015, per un totale di spesa annua pari ad euro 2.200.000,00. Anche tale regolamento è stato impugnato da ANF in sede amministrativa, poiché lo stesso è stato emanato in assenza di potere regolamentare del CNF sul punto e in spregio dell'elementare principio di astensione in caso di conflitto di interessi.

Da ultimo il CNF, senza averne il potere, nel 2016 ha deciso di diventare editore del giornale 'Il Dubbio', nonostante l'art. 35 della legge professionale non gli attribuisca tale facoltà e la legge sull'editoria vieti espressamente agli enti pubblici, quale è il CNF ai sensi dell'art. 24, L. 247/2012, di diventare editori. La legittimità di tale decisione del CNF è stata sottoposta da ANF al vaglio della giustizia amministrativa.

Nonostante i molti successi e le molte iniziative intraprese dalla nostra associazione, resta ancora molto da fare e l'ANF ha il dovere morale di proporre delle modifiche alla legge professionale per renderla effettivamente rispondente alle necessità dell'avvocatura del futuro. L'occasione migliore per farlo è proprio quella della conferenza di medio termine di Bari.

La prima importante modifica da apportare

è quella che riguarda proprio poteri e facoltà del Consiglio Nazionale Forense, che oltre alla funzione giurisdizionale prevista fin dalla legge del 1933, con la L. 247/2012 ha acquisito anche competenze amministrative e di fatto politiche. Nonostante l'aumento dei poteri, l'elezione del CNF è rimasta quella del 1933 ed è un'elezione di secondo grado, che non garantisce adeguati standard di democraticità e rappresentatività dell'avvocatura. Ne discende che, come più volte auspicato da ANF e da ultimo ribadito nel deliberato del Consiglio Nazionale del 6 marzo 2016, bisognerebbe operare una partizione del Consiglio Nazionale Forense nella sezione giurisdizionale e in quella amministrativa. La prima svolgerebbe la funzione di giudice supremo dell'avvocatura e potrebbe essere eletta con l'attuale sistema elettorale di secondo livello, con auspicabile riduzione dagli attuali 33 membri a 26 componenti, ovvero sia uno per ogni distretto di Corte di Appello.

La Sezione amministrativa, invece, in ragione delle sue competenze politico-amministrative dovrebbe essere eletta direttamente dalla base dell'avvocatura. Ciò consentirebbe al CNF di avere maggiore rappresentatività a fronte del suo ruolo sostanzialmente politico istituzionale.

Sans papier ancora al palo

Altro tema sul quale è auspicabile che vengano prospettate possibili soluzioni durante la Conferenza di medio termine di Bari è quello degli avvocati "monocommittenti". Nel mondo dell'avvocatura è diffusa la prassi di organizzare il proprio studio con collaboratori avvocati, che formalmente sono liberi professionisti, ma di fatto sono avvocati senza autonomia e senza propri clienti (c.d. *sans papier*). E' un dato pacifico che l'attività di tali studi non potrebbe esistere senza la collaborazione degli avvocati monocommittenti. Infatti molti professionisti necessitano per il proprio lavoro di una collaborazione esclusiva da parte di altri avvocati. Questi ultimi

nella grande maggioranza dei casi, oltre ad avere compensi lordi molto bassi, devono provvedere autonomamente al pagamento degli oneri previdenziali, non godono di un'indennità per la malattia, né hanno diritto ad un preavviso o a una liquidazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro.

E' auspicabile, quindi, che si giunga ad una modifica dell'art. 19 della L.P. eliminando l'incompatibilità tra la professione di avvocato e il rapporto di dipendenza da un altro avvocato, associazione tra avvocati o società tra avvocati, anche multidisciplinare, purché l'oggetto della prestazione sia quello tipico della professione forense. Si potrebbe, quindi, svolgere la professione forense in tre diverse modalità: ovvrosia in forma autonoma o con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o alle dipendenze di un altro avvocato.

Tema di fondamentale importanza è anche quello dell'accesso alla professione, che deve inevitabilmente passare attraverso la riforma del corso di laurea in giu-

risprudenza sotto due profili. Il primo è quello dell'introduzione del numero chiuso nella facoltà di giurisprudenza. Il secondo è la modifica del corso di laurea in giurisprudenza con la previsione di un biennio finale riservato esclusivamente a coloro che vorranno intraprendere la professione forense. In tale biennio si dovrebbe approfondire lo studio delle materie fondamentali e contemporaneamente si svolgerebbe il tirocinio professionale. Qualora non si dovesse raggiungere l'obiettivo di cui sopra, bisognerebbe comunque intervenire sull'attuale disciplina del tirocinio prevedendo l'obbligatorietà del compenso sin dal sesto mese, così come stabilito dall'art. 40 del codice deontologico, la reintroduzione della possibilità del patrocinio in proprio una volta conseguita l'abilitazione al patrocinio e l'eliminazione del corso obbligatorio di 160 ore nei diciotto mesi di tirocinio.

Un'ulteriore modifica necessaria è quella della disciplina delle specializzazioni di cui all'art. 9, L. 247/2012. In particolare è auspicabile che nella legge vengano indicati i criteri attraverso cui individuare le materie di specializzazione. Sarebbe inoltre opportuno che le Università non abbiano un ruolo esclusivo nel processo di formazione specialistica, a tutela della pluralità e della natura tecnico pratica e non accademica della formazione professionale, e che il titolo di specialista venga attribuito dal Ministero della Giustizia e non dal Consiglio Nazionale Forense. Da ultimo è indispensabile, per favorire l'ammodernamento delle forme di organizzazione della professione, che venga approvata la disciplina prevista dal ddl concorrenza al fine di consentire anche agli avvocati di costituire società tra avvocati, anche multidisciplinari, con socio di capitali limitato al 30%.

PROPOSTA DI UNIFICAZIONE DI ALCUNE MOZIONI

Il XIX Congresso Nazionale Giuridico Forense svoltosi in Ancona nelle giornate dal 9 al 13 settembre 1987 con il patrocinio del Capo dello Stato e sotto la Presidenza dell'avv. Giorgio Rossi Presidente dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Ancona

- ritenuto che il dibattito sul tema congressuale "Crisi delle istituzioni, doveri e responsabilità dell'avvocato" ha condotto, com'era prevedibile, a considerare quale ruolo intenda svolgere l'Avvocatura di fronte alla crisi delle istituzioni, a valutare se essa abbia strutture, mezzi e volontà adeguati ai compiti da svolgere e se abbia un programma e una strategia comune da perseguire;
- assunto come punto fermo che l'Avvocatura deve rivendicare il proprio diritto costituzionale a partecipare all'amministrazione della giurisdizione nelle sedi opportune;
- ritenuto che questo principio e le conseguenze che ne discendono devono essere sanciti nella legge professionale e nell'ordinamento giudiziario, per cui appare necessaria un'azione politica adeguata;
- riaffermata la necessità che sui grandi temi della giustizia, l'Avvocatura si presenti unita con programmi e mezzi ben definiti e concordati;
- richiamato l'apporto che l'Avvocatura italiana ha dato alla Conferenza nazionale della Giustizia di Bologna nel novembre 1986, il cui lavoro di raccolta e di documentazione non deve essere disperso, e riaffermata la necessità di costituire la preannunciata Consulta Permanente della Giustizia, ove l'Avvocatura sia ampiamente rappresentata;
- richiamato lo spirito unitario della Conferenza degli Avvocati promossa a Rimini nel 1982 dagli Ordini Forensi;
- ritenuto che l'unità di tutte le libere Associazioni, dei movimenti Forensi e l'unità degli Ordini Forensi possono rimuovere gli ostacoli che finora hanno impedito il pieno esercizio della funzione dell'Avvocatura e l'affermazione del suo ruolo nella società civile

INVITA

il Consiglio Nazionale Forense, a farsi promotore, in conformità dei principi innanzi indicati, di ogni urgente iniziativa volta all'unità dell'Avvocatura anche al fine di attuare le mozioni approvate da questo Congresso Nazionale Giuridico Forense.

Ancona 13/9/1987

Società, network professionali, specializzazioni ed internazionalizzazione nel futuro dell'avvocatura

di Paola Fiorillo

Una società ben diversa da quella in cui generazioni di avvocati hanno operato nei decenni scorsi esige oggi una nuova organizzazione della professione

Esaminando i redditi degli ultimi 10 anni di tutti i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza aderenti all'A-DEPP emerge in modo chiaro come il reddito medio del libero professionista (che esercita esclusivamente la libera professione) si sia ridotto, sia in termini nominali che reali, di quasi un quarto rispetto all'anno 2006, attestandosi sul 23,77%.

Tra i professionisti più colpiti vi sono quelli ricompresi nell'area giuridica (notai e avvocati), che hanno subito un decremento percentuale del reddito nominale pari al - 23% nel periodo 2005-2014. All'interno di questo dato bisogna anche evidenziare che gli avvocati costituiscono il 97% del totale dell'area giuridica, *ergo*: i professionisti più colpiti dal calo reddituale sono gli avvocati.

All'interno di questo scenario si collocano poi i giovani professionisti, che nell'ultimo decennio sono ormai in

costante diminuzione, basti pensare che i candidati agli esami di abilitazione sono calati del 31% in un decennio. Del resto, quella giovane è senza dubbio la fascia più debole dal punto di vista economico: a confermarlo è la distanza tra i redditi medi dei professionisti alle prime armi e i colleghi senior. Uno junior tra i 25 e i 30 anni guadagna in media



appena 12.102 euro lordi l'anno - secondo il sesto rapporto Adepp pubblicato nel 2016 - e un suo collega, tra 30 e 35 anni, 17.362 euro. Gli over 55, per contro, hanno redditi ben più alti, intorno ai 50mila euro in media.

I numeri sopra riportati evidenziano come la crisi economica degli ultimi anni, connessa ai numerosi provvedimenti legislativi assunti nei confronti dei liberi professionisti (maggiori oneri ed adempimenti da un lato e abolizione dei tariffari di riferimento dall'altro), abbia determinato una forte contrazione di reddito disponibile.

Ma non vi è solo questo! Ovvero non tutto è dipeso solo e soltanto dalla crisi economica.

Lo spettro della crisi economica globale non può e non deve essere infatti considerato la causa di tutti i mali, una visione completa del fenomeno va fatta anche tenendo conto dell'attività svolta dagli avvocati.

Leggendo il rapporto Censis 2016 di Cassa Forense, si delinea una professione *"vecchia"*, organizzata fundamentalmente su base individuale, tutt'ora ancorata agli aspetti più tradizionali: *"l'avvocatura risulta oggi essere, infatti, ancora fortemente concentrata sull'attività giurisdizionale piuttosto che su quella stragiudiziale, poco propensa alla specializzazione, estremamente orientata al diritto civile, molto meno al diritto penale, al diritto amministrativo, quasi per nulla al diritto internazionale"*(fonte rapporto Censis 2016).

Ecco il quadro *"reale"* della professione legale degli ultimi dieci anni: redditi sempre più in calo, nessun network tra gli avvocati e tra avvocati ed altri professionisti, nessuna apertura a nuovi spazi di mercato e, quindi a nuove competenze. Perché tutto ciò?

***"Resistance to change"*, ovvero una reazione al cambiamento.**

La sindrome, nota in psicologia come resistenza al cambiamento, ha portato gli avvocati a non adeguarsi ed a non accogliere i cambiamenti con entusiasmo, bensì ad arroccarsi su posizioni

precostituite ed a fare barricate contro il nuovo che avanza, in fondo ciò che non si conosce fa paura: l'ignoranza genera la paura.

Cambiare il modo di lavorare è impresa ardua perché vanno modificate abitudini consolidate e rafforzate col passare del tempo e sulle quali si è costruita una parte significativa della cultura e delle competenze di ciascuno di noi. Non a caso, le abitudini consentono di risparmiare energie mentali e riducono lo stress quotidiano. In tal senso è umano cercare di mantenerle. Diventano invece un fattore penalizzante quando mantengono in vita schemi non più validi, superati dal tempo oppure che non consentono più di rispondere alle esigenze per cui erano stati costruiti.

I nostri schemi e modelli professionali, in altri termini, non sono più validi! Per dare un futuro alla nostra professione bisogna seguire la rotta della crescita e dello sviluppo, è necessario promuovere il cambiamento e spetterà a chi si fa promotore del cambiamento convincere (vince-con) gli interessati della necessità di attuarlo. Spesso i cambiamenti sono dettati dalla necessità di reagire a condizioni negative, ma possono essere anche voluti per cogliere opportunità più favorevoli.

Sempre dal rapporto Censis emerge che si dovrà ragionare, in un futuro molto prossimo, sull'internazionalizzazione e l'informatizzazione della professione, sull'ampliamento dell'offerta professionale, e ciò anche attraverso la specializzazione degli avvocati su specifiche esigenze emergenti dal mercato, oggi prevalentemente intercettate dalle società di consulenza, e sullo sviluppo del networking.

Eppure, parte dell'Avvocatura, specie quella istituzionale, ma non solo, continua a ritenere che gli avvocati siano *"speciali"*, che non si debbano confondere con le regole del mercato, dell'economia e del lavoro, e che operano in una specie di *'riserva di caccia'*.

In realtà il recinto nel quale l'avvocatura è stata

spinta, attraverso atteggiamenti di arroccamento e resistenza, specie nei confronti delle norme inerenti le società tra avvocati e la presenza del socio di capitale, potrebbe portare all'estinzione della specie.

Parlare del rischio che il socio di capitale esterno possa comunque diventare capitale di controllo, significa speculare sulla paura (ignoranza) di possibili e non dimostrati fenomeni distorsivi ed è un tentativo maldestro di difendere talune rendite di posizione guardando all'indietro. La professione richiede di stare al passo coi tempi, perché l'avvocato ora deve configurarsi come professionista iperspecializzato e in grado di fornire servizi altrettanto specifici, ampliando ed individuando nuovi ambiti di competenza. Vi è la necessità per i colleghi di aggregare le competenze e le professionalità, e le società rappresentano una delle possibili nuove forme di organizzazione della professione.

Il complicato *iter* della legge annuale sulla concorrenza, iniziato ad aprile 2015 e ancora in fase di stallo, sembra prossimo a giungere ad una conclusione. Nel frattempo, però, un nuovo provvedimento legislativo ha visto la luce, il cosiddetto "Jobs Act" degli autonomi. L'importanza di questo atto legislativo non risiede tanto (o meglio non solo) nelle misure di tutela e welfare in caso di malanni gravi, nella deducibilità delle spese per formazione, nell'accesso ai fondi europei, nella previsione dei congedi parentali per maternità e paternità o nel divieto di clausole contrattuali vessatorie da parte della committenza (anche queste essenziali). La svolta che questa legge potrà contribuire a produrre sarà, piuttosto, costituita dal riconoscimento dei lavoratori intellettuali quali soggetti produttori della ricchezza del Paese e quindi sarà la base per il rilancio del loro valore sociale. Per la prima volta è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi

di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'art. 3 comma 4-ter e seguenti del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia. Viene inoltre consentita la costituzione di "consorzi stabili professionali" e di "associazioni temporanee professionali".

Si delinea, dunque, la figura dell'avvocato nelle mutate esigenze professionali di una società ben diversa da quella in cui intere generazioni di professionisti hanno operato nei decenni scorsi, si favorisce l'interdisciplinarietà e al contempo si salvaguarda l'avvocato quale professionista garante dell'interesse del cittadino, al riparo da indebite interferenze e influenze.

Il d.d.l. sul lavoro autonomo riconosce finalmente la valenza sociale ed economica dei liberi professionisti e del lavoro autonomo per la crescita del Paese, e nonostante alcune lacune che permangono nel testo approvato, il provvedimento rappresenta un atto di equità che segna un apprezzabile equilibrio tra le misure di sostegno e di welfare a favore dei lavoratori autonomi e la valorizzazione e lo sviluppo delle attività professionali in un mercato sempre più competitivo.

L'avvocatura dovrà, dunque, cogliere le occasioni che i nuovi strumenti legislativi consentiranno di porre in essere, ragionando e lavorando nei prossimi anni sull'ampliamento del bacino di clientela, sull'ampliamento dell'offerta di servizi, sul networking, sull'ottimizzare dell'organizzazione interna allo studio, e dovrà qualificarsi professionalmente. Una sana meritocrazia e una sana concorrenza saranno i pilastri di una vera società liberal-democratica.

E sempre in questa visione prospettica si inserisce la nuova e-card europea per i servizi professionali. È una delle ultime novità presentate dalla Commissione europea per facilitare la prestazione di servizi ad una potenziale base di circa 500 milioni di clienti in tutta l'Unione europea.

Ecco, quindi, che nell'ambito di questi cambiamenti "epocali" i professionisti sono chiamati a

dare delle risposte ed è giunto il momento, finalmente e definitivamente, di approcciare, senza pregiudizi, il tema delle “imprese professionali” e dell’organizzazione di cui ci si deve dotare per

un più alto livello di efficienza e di redditività del servizio, nel rispetto delle caratteristiche peculiari di ciascuna professione.

Tab. 8
Studi professionali dotati di un proprio sito web, per area geografica (val. %)

	Area Geografica			Totale
	Nord	Centro	Sud e Isole	
Si, ma ha solo finalità di promozione	26,8	21,2	12,1	20,9
Si, la finalità è di interagire con i clienti anche attraverso tale modalità	5,7	5,2	3,4	4,9
No	67,5	73,6	84,5	74,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,00

Fonte: indagine Censis, 2015

Tab. 9
Adesione a network professionali, per classi di età (val. %)

	Età in classe			Totale
	Meno di 40 anni	Da 40 a 49 anni	50 anni e più	
No (esclude tutte le altre)	55,7	61,3	70,6	62,2
Si, con altri professionisti (studi di consulenza, studi tecnici, commercialisti, ecc.)	35,5	31,8	23,0	30,4
Si, con altre strutture (banche, assicurazioni, associazioni di utenti, ecc.)	8,2	5,7	5,2	6,4
Altri	4,2	3,9	3,4	3,8
Totale	100,0	100,0	100,0	100,00

Fonte: indagine Censis, 2015

Esercizio della professione forense in forma societaria: tempi maturi per colmare il vuoto normativo della L. 247/2012

di Ilaria Biagiotti

Il d.d.l. concorrenza introduce l'articolo 4 bis rubricato "Esercizio della professione forense in forma societaria".



Riprende il lungo cammino del d.d.l. concorrenza iniziato nell'ottobre 2015 alla Camera dei Deputati (C3012), poi trasmesso al Senato l'8 ottobre 2016

(S2085) e da questi approvato il 3 maggio scorso: il disegno di legge è dunque stato assegnato di nuovo alla Camera (C3012-B) per la seconda lettura.

Per l'avvocatura il d.d.l. propone la modifica della L. 247/2012 in relazione all'esercizio della professione forense sia in forma associata che in forma societaria.

Per quanto riguarda la prima, viene previsto che l'avvocato possa partecipare a più di un'associazione professionale e che il suo domicilio professionale non debba necessariamente coincidere con quello dell'associazione, con conseguente eliminazione della corrispondente sanzione disciplinare.

La riforma forense del 2012 non aveva recepito le suddette possibilità, pertanto, la modifica sembrerebbe completare la disciplina delle associazioni tra avvocati.

Per quanto riguarda, invece, l'esercizio della professione forense in forma societaria, il d.d.l. concorrenza introduce un nuovo articolo alla l. 247/12: articolo 4 bis rubricato "Esercizio della professione forense in forma societaria".

Occorre, preliminarmente, ricordare che la questione dell'esercizio in forma societaria della professione forense è stato un tema molto dibattuto negli anni.

La L. 1815/1939 prevedeva, infatti, il divieto all'esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate, divieto che l'allora governo fascista aveva imposto per evidenti ragioni antisemite. Tuttavia, l'esigenza di disciplinare l'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali è sempre stata percepita come preminente dalla classe professionale, tanto da essere regolamentata dall'art. 1 della stessa legge.

La diversa realtà economica, il diverso scenario politico del Paese e le conseguenti riforme (che hanno riguardato settori strumentali e complementari agli studi professionali, quali le società di servizi) hanno certamente reso negli

anni il suddetto divieto imposto all'art. 2 della L. 1815/1939 sempre più anacronistico.

Fu, così, che con la c.d. legge Bersani (L. 266/1997) il divieto all'esercizio della professione forense in forma societaria venne definitivamente abrogato: il legislatore però non ha completato l'opera innovativa, non avendo previsto alcunché sul modo in cui le nuove società potevano essere costituite, limitandosi, invece, a rinviare ad un apposito regolamento che il Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con quello dell'Industria e della Sanità, avrebbe dovuto elaborare ed emanare.

Sollecitato dal legislatore comunitario lo Stato italiano si è trovato a dover regolamentare le società tra avvocati con il d.lgs. 96/2001.

La novella legislativa interviene sotto un duplice profilo: quello formale, individuando il modello societario, la ragione sociale, le modalità di pubblicità nei confronti di terzi; quello soggettivo, limitando la qualifica di soci a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione forense (escludendo così i soci di solo capitale), mantenendo la responsabilità personale e illimitata dei soci e, infine, prevenendo la non assoggettabilità della società alle procedure concorsuali.

Il lungo dibattito formatosi sulla presenza del socio di solo capitale nella società tra avvocati (e in generale nelle società tra professionisti) ha portato il legislatore italiano ad intervenire di nuovo sul tema.

La L. 183/2011 introduce, infatti, il socio di capitale nelle società professionali; tuttavia per la professione forense la riforma rimane incompleta: la normativa opera un generico riferimento alle disposizioni sulle società commerciali contenute nel codice civile, apparendo così del tutto insufficiente a disciplinare la professione forense, lasciando aperti numerosi problemi ed interrogativi a cui anche la L. 247/2012 ha tentato di fornire una risposta. Il legislatore infatti, non ha affrontato l'annosa questione ma ha delegato il

Governo affinché adottasse, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, un decreto legislativo volto a disciplinare le società tra avvocati. Non solo la delega non è mai stata mai esercitata, ma è scaduta il 2 agosto 2013.

Lo scenario si riapre nuovamente con il d.d.l. concorrenza che, come anticipato, introduce nella L. 247/12 il nuovo art. 4 *bis*. La norma, oltre a recepire alcuni dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega scaduta, introduce alcune novità che avvicinano la nostra legge professionale a quella delle altre professioni.

In primo luogo viene prevista la presenza del socio di solo capitale, sia pure con ruolo limitato: i soci professionisti iscritti all'albo dovranno rappresentare almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della l. 183/2011. Anche l'organo di gestione dovrà essere composto a maggioranza da soci avvocati, con esclusione di soggetti estranei alla compagine sociale e con espresso divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

Anche sotto il profilo della responsabilità, in coerenza con le disposizioni codicistiche, viene conservata la personalità della prestazione professionale, pur se conferita alla società: la responsabilità della società e quella dei soci non esclude, dunque, la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione dovendo quest'ultimo assicurare, per tutta la durata dell'incarico, la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità. Certo occorrerà chiarire molti aspetti "tecnici" sotto il profilo fiscale e previdenziale, ma possiamo dire che dopo due anni siamo giunti al *rush* finale. Siamo, dunque, forse, vicini ad una modifica della legge professionale che potrebbe cambiare radicalmente le modalità di esercizio della professione forense, mantenendo inalterati i principi di libertà, autonomia e indipendenza. Essenziali dell'essere Avvocato.

Riforma del processo civile, strada impervia tra lesione del diritto di difesa ed esigenze di efficienza del sistema

di Anna Maria Ajello

La semplificazione della procedura rischia di tradursi in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa per il cittadino e in uno svilimento del ruolo difensivo dell'avvocato



La conferenza di medio termine in programma a Bari, che giunge peraltro nella ricorrenza del ventennale

dell'ANF, costituisce un'occasione di riflessione politica sul mondo della giustizia e sull'azione dell'Associazione nel passato, nel presente e nel prossimo futuro.

Un'attenzione particolare sarà dedicata al processo, alla sua evoluzione ed alle prospettive di riforma. Le tematiche centrali sono quelle volte ad enfatizzare l'efficienza del processo "moderno" in relazione alle esigenze di celerità e di difesa, ipotizzando strumenti volti a garantire la tutela dei diritti dei cittadini in ogni possibile sede, nel rispetto del ruolo costituzionale dell'avvocato.

In passato, in nome dell'efficienza, si è assistito ad una proliferazione di riti dovuta ad una scadente tecnica legislativa in assenza di un serio disegno riformatore. Dieci anni or sono ANF già si misurava con il d.d.l. Mastella del 2007, poi convertito nella Legge n.69/2009, sottolineando come la tendenza ivi prevista alla sommarizzazione del procedimento e la deriva sempre più autoritaria nella conduzione del processo da parte del Magistrato comportassero un crescente impoverimento del potere dispositivo delle parti. Oggi tali considerazioni sono sempre di stretta attualità a dimostrazione della capacità da parte di ANF di lucida analisi e di volontà di proiezione nel futuro.

In realtà, a distanza di circa otto anni, la legge n.69/2009 sul rito sommario di cognizione sarà presto superata dalla riforma attualmente in discussione al Senato. Infatti, il d.d.l. 2284 del Senato della Repubblica, contenente "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile", rappresenta un momento di riscrittura delle norme processual-civilistiche avviato dalla 'commissione Berruti' nel 2014, dal cui elaborato trae origine il d.d.l. delega sulla riforma del processo civile, sul cui contenuto appare utile esporre alcune brevi considerazioni.

In merito all'istituzione delle sezioni specializzate in diritto di famiglia, se la volontà è quella di conferire ai procedi-

menti riguardanti le relazioni familiari criteri di tendenziale uniformità, speditezza, semplificazione, specifica attenzione alla tutela dei minori ed alla garanzia del contraddittorio, andrà verificato se l'impianto proposto vada in tal senso.

In particolare, si dovrà capire se la previsione di sezioni specializzate circondariali e distrettuali con competenze diverse, mantenendo, di fatto, un doppio binario di giurisdizione, possa garantire i principi sopra enunciati.

Emergono problematiche sulla garanzia del principio di specializzazione, considerato che solo le sezioni distrettuali disporranno di magistrati assegnati in via esclusiva (art.1, lett.b, nn.3 e 4). Inoltre, si prospettano due riti diversi tra la sezione circondariale e quella distrettuale, in contrasto con l'auspicato criterio di uniformità, speditezza e semplificazione.

Alla sezione distrettuale vengono attribuite le competenze del Tribunale per i Minorenni ampliate con l'aggiunta di tutti i giudizi "de potestate". Sembrerebbe profilarsi, inoltre, un potere discrezionale del giudice con conseguente compressione del diritto di difesa.

Si prende atto, comunque, della previsione di una disciplina uniforme ed omogenea in materia di separazione e divorzi e figli nati fuori dal matrimonio.

In relazione al rito di cognizione, il d.d.l. prevede il "rito semplificato di cognizione di primo grado" che, a differenza del rito sommario di cognizione previsto all'art.702 bis, è un giudizio a cognizione piena, non sommaria, ma con un'istruttoria semplificata.

Le maggiori perplessità derivano dal fatto che si addivenga a conferire al giudice un potere eccessivo comprimendo il diritto di difesa delle parti, che non sarebbero in grado, specie il ricorrente, di determinare la propria strategia processuale né di conoscere fin dall'inizio il momento in cui scattano le preclusioni.

In realtà, le memorie ex art.183 c.p.c. costituiscono, comunque, una garanzia per il processo

e non influiscono affatto sulla sua durata, che sappiamo bene essere dovuta principalmente a problemi organizzativi.

In relazione al regime delle impugnazioni si prevede, tra le varie disposizioni, un termine per impugnare non superiore a 90 giorni decorrente dalla comunicazione del testo integrale della sentenza anche al contumace. La disposizione appare alquanto discutibile poiché è necessario verificare se sia più opportuno lasciare nella disponibilità della parte vittoriosa la scelta se abbreviare (con la notifica della sentenza) il termine per impugnare oppure no (principio dispositivo del processo civile); inoltre, sussistono problematiche concrete per la notifica al contumace; infine, non varrebbe a realizzare alcuna concreta deflazione, ma solo a effettuare un'operazione di facciata.

Pertanto, anche in tale ipotesi potrebbe profilarsi una compressione del diritto di difesa a dispetto dei noti lunghi rinvii delle corti di appello.

Emergono, altresì, problematiche in relazione al procedimento ex art. 348 bis c.p.c. e la sua applicazione anche alla pronuncia che definisce un procedimento sommario in quanto lo stesso diverrebbe alquanto complesso, determinerebbe una dilatazione dei tempi oltre ad una ulteriore attività dei difensori e del giudicante; inoltre, circoscrivere i mezzi di prova per l'appello su pronunce "sommarie" potrebbe comportare ancora una volta la compromissione delle garanzie difensive.

Utili le disposizioni di adeguamento delle norme processuali al PCT

Le disposizioni di adeguamento delle norme processuali al PCT contenute nel d.d.l. di riforma appaiono utili, innovative e rispondenti ad una effettiva esigenza di coordinamento del sistema. Si segnalano le più rilevanti in relazione alle modalità di notifica via PEC alle imprese ed ai professionisti, alla modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, ad uno schema

informatico per la redazione degli atti che consenta l'introduzione di collegamenti ipertestuali, al sistema di monitoraggio delle interruzioni ed alla rimessione in termini automatica.

Al fine di valutare la reale portata della riforma non si può comunque prescindere dall'analisi dei dati sull'efficienza del sistema attuale. Il confronto tra i dati ministeriali e quelli forniti dal Cepej (Commissione per la misurazione dell'efficienza della giustizia, istituita dal Consiglio d'Europa) sulle pendenze e sulla durata dei processi, condotta dal Centro Studi Impresa Lavoro, consente di stabilire come l'inefficienza della giustizia determini inevitabilmente riflessi sull'economia.

In particolare, si sottolinea la posizione arretrata dell'Italia nelle classifiche internazionali sull'efficacia della macchina giudiziaria. I dati Cepej 2014 dimostrano, infatti, che in Italia pendono 45 processi ogni 1.000 abitanti (contro i 24 in Francia, 18 in Spagna, 9 in Germania) e che la loro durata media è doppia rispetto alla media europea.

È stato dimostrato che l'efficienza del sistema giudiziario migliora i tassi di imprenditorialità ed innovazione nell'economia essendo in stretto rapporto con i tempi di pagamento tra imprese e con i tempi e costi del recupero crediti.

Gli investimenti esteri, infatti, vengono diretti verso il paese in cui è migliore il rapporto tra redditività attesa e livello di rischio. Pertanto, tra gli elementi di incertezza che devono essere ridotti vi è, indubbiamente, il sistema giudiziario considerato un freno al flusso di investimenti. Ed invero, in Italia negli ultimi 3 anni il livello di investimenti esteri ha dimostrato una scarsa attrattività del nostro Paese.

La riduzione della durata dei processi comporterebbe anche dei risvolti positivi sulla natalità delle imprese e sulla crescita di quelle già esistenti, oltre che sulla disponibilità del credito e sul mercato del lavoro. La funzionalità del sistema giudiziario e la conseguente positiva incidenza sul sistema economico del Paese potrebbe peraltro favorire Milano come nuova piazza finanziaria

europea, in vista del nuovo assetto economico che si determinerà in conseguenza della Brexit.

Tenuto conto di quanto fin qui emerso, occorre valutare se la riforma assolva realmente alla funzione di efficienza del sistema ovvero se la semplificazione della procedura rischi di tradursi piuttosto in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa per il cittadino e in uno svilimento del ruolo difensivo dell'avvocato.

L'intento riformatore, inoltre, muove dall'erroneo presupposto che, in linea generale, il modello processuale sia uno dei fattori che contano maggiormente nel determinare la durata del processo civile, trascurando invece di considerare il ruolo determinante che svolge l'organizzazione degli uffici, come ha dimostrato il c.d. progetto Strasburgo adottato dal Tribunale di Torino.

Resta oltretutto in piedi l'interrogativo sul punto se gli attuali meccanismi processuali siano capaci di assicurare una ragionevole durata del processo mantenendo le garanzie già esistenti ovvero se l'attuale riforma del processo civile non costituisca, piuttosto, uno strumento di propaganda politica. Interrogativi, questi, che l'Associazione si era già posta dieci anni fa!

La Conferenza, pertanto, sarà l'occasione per una complessiva rivalutazione dell'intero processo partendo dalla considerazione che, se si riducono per la parte gli spazi di manovra nel primo grado (ad es. inibendo la possibilità di dedurre e provare compiutamente e senza possibilità di reclamo al collegio), dovrà, gioco forza, mantenersi la possibilità di un appello pieno e tendenzialmente illimitato, teso a ottenere il rifacimento del processo di primo grado.

Si tratta di stabilire fino a che punto l'avvocatura sia disposta a sacrificare il diritto di difesa in nome dell'efficienza del sistema. Questa sarà la vera sfida che ci attende nel prossimo futuro e il tema non potrà non costituire motivo di analisi e discussione nella Conferenza di medio termine.

Il processo civile, un cantiere sempre aperto



di Daniela **D'Adamo**

L'ennesima riforma *in itinere* non pare destinata a cogliere nel segno dell'effettività della tutela dei diritti in tempi ragionevoli

A fronte di una normativa processuale in perenne divenire – definita come un “cantiere sempre aperto”¹ – e che vede, come sua ultima tappa, la proposta di legge C. 2953, ora approvata, con modifiche, in Senato come S. 2284², un rilievo preliminare deve essere svolto: se la disciplina codicistica attualmente vigente fosse applicata correttamente, la stessa sarebbe, di per sé sola, idonea ad assicurare una decisione in tempi ragionevoli e nel rispetto delle garanzie costituzionali, senza la necessità di continue riforme, sempre che tale applicazione fosse accompagnata da un “irrobustimento” dell'organico dell'apparato giudiziario, nonché da un aumento di risorse economiche ad esso destinato. Invero, le riforme a costo zero, come quella che ci occupa, di qualunque contenuto esse siano, non possono essere considerate vere riforme. Nel disegno di legge in questione³

si legge l'intento (innovatore?) cui mira il legislatore, che è quello di «assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo». Tale affermazione di principio pare pleonastica, posto che nessuno di buon senso può lodare la “complessità” degli atti, la “dispersione” dell'attività processuale, l'“ineffettività” della tutela, nonché l'“irragionevole durata” del processo. Discorso a parte merita, poi, l'indagine circa l'effettiva corrispondenza tra i concetti di “ragionevole durata del processo” e “processo breve”: breve deve essere il processo quando le questioni sono manifestamente inammissibili o infondate, ragionevole è un processo che fornisce risposte agli utenti idonee alla tutela dei diritti che essi assumono lesi⁴.

Ciò premesso, quando si riflette sui temi della tutela dei diritti e dell'effettività della stessa, non può non tenersi conto della fondamentale rilevanza che assume, in questo contesto, il principio di collaborazione tra le parti, nonché tra le parti e il giudice⁵, in linea con la consacrazione del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., e con il tentativo di valorizzare un avvicinamento tra le parti e il giudice, cercando di creare i presupposti affinché quest'ultimo possa sollecitare il contraddittorio sui punti nevralgici della materia del contendere, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra i soggetti del processo a partire dall'udienza ex art. 183 c.p.c.; udienza, questa, che nella prassi appare spesso svuotata dai suoi contenuti, ma che costituisce (o dovrebbe costituire) momento centrale dell'esplicitazione della dialettica processuale tra le parti, con l'approfondimento orale delle questioni da trattare e l'individuazione delle circostanze fattuali e degli elementi in diritto da chiarire. A corollario di ciò, v'è poi la considerazione che, se è vero che il giudizio è un *actus trium personarum* che si svolge nel dialogo tra le parti e il giudice, nell'ipotesi in cui quest'ultimo



decida d'ufficio di rilevare questioni pertinenti o di esercitare poteri istruttori riconosciutigli per legge, lo stesso debba poi consentire alle parti di svolgere le proprie difese resesi necessarie a seguito di tale attività⁶.

Il dovere di collaborazione tra le parti e il giudice si estrinseca, poi, anche nel principio di sinteticità⁷ e chiarezza degli atti e dei provvedimenti, incombando sulle parti l'onere di agevolare il lavoro del giudice, rendendo intellegibili i propri scritti che, pertanto, devono essere concisi ma, al tempo stesso, chiari e completi, idonei, cioè, a consentire all'altra parte e all'organo giudicante di comprendere appieno la materia del contendere. Tale principio non deve, infatti, corrispondere all'imposizione di criteri di brevità

e snellezza, quanto alla formulazione di regole di ragionevolezza e congruità.

Un'estrinsecazione dell'applicazione di siffatto precetto è costituita dall'elaborazione, da parte della Corte di Cassazione, del concetto di auto-sufficienza – intesa come inequivocità e completezza – del ricorso. Regola che, peraltro, pare trovare riscontro non soltanto nell'ambito del giudizio di Cassazione, ma anche, ad esempio, in appello⁸.

La formazione universitaria ha un approccio prevalentemente teorico e trascura l'insegnamento delle tecniche di redazione degli atti

La tematica investe anche il problema dell'approccio culturale che vede, come momento centrale, quello della formazione universitaria che dovrebbe costituire la sede ideale per lo sviluppo e per l'apprendimento delle tecniche di redazione di atti ma che, nella realtà dei fatti, ha prevalentemente un approccio teorico.

L'ampia portata del principio di sinteticità si spiega facilmente, non appena si consideri che lo stesso costituisce, come si è detto, non solo immediato corollario di un generale dovere di collaborazione tra i soggetti del processo, ma anche, e conseguentemente, presupposto indefettibile e supporto per la corretta applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi del quale i provvedimenti giudiziari devono contenere «*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*»⁹.

Senza necessità di nuovi "ritocchi" al nostro Codice di rito, andrebbe, poi, valorizzato il principio di non contestazione, consacrato espressamente dal primo comma dell'art. 115 c.p.c., a seguito della modifica e dell'integrazione intervenute ad opera dell'art. 54, comma 14, della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Tale istituto stabilendo che il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i «*fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita*»

ed esonerando chi li allega dall'onere della prova, se utilizzato nella sua piena portata avrebbe l'effetto di ridurre drasticamente il *thema probandum*, con un indubbio vantaggio in termini di economia del giudizio.

Su questo solco viene in rilievo l'opportunità di valorizzare l'applicazione delle ordinanze anticipatorie di condanna *ex artt.* 186-*bis* ss. c.p.c., nonché la pronuncia di sentenze in forma semplificata *ex art.* 281-*sexies* c.p.c.¹⁰.

Posta questa premessa metodologica, non è possibile, in questa sede, esimersi dall'entrare nel merito, seppur brevemente, di alcune delle proposte di modifica ora in cantiere.

Al processo di cognizione è dedicato l'*art. 1, comma 2, lett. a)*. Quanto al profilo relativo agli artt. 185 e 185-*bis* c.p.c.¹¹, il nuovo testo prevede, innanzitutto, di «valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e che il processo verbale di conciliazione costituisca titolo idoneo alla trascrizione ove contempli vicende traslative, costitutive o modificative di diritti reali immobiliari». Benché si ritenga corretta la strategia volta a esaltare la portata dell'istituto del tentativo di conciliazione e sebbene appaia di manifesta utilità la previsione di conseguenze pregiudizievoli per la mancata comparizione delle parti, lo stesso non può dirsi per gli effetti che il legislatore riformatore fa scaturire dal rifiuto di una proposta transattiva o conciliativa avanzata dal giudice. Invero, il rischio è che tale disposizione si traduca nella previsione di una modalità coercitiva della volontà delle parti e lesiva, in quanto tale, del principio di libera autodeterminazione e in completo contrasto con la valorizzazione della volontà delle parti, elemento fondante degli strumenti conciliativi in esame.

Lo strumento del tentativo di conciliazione e della proposta conciliativa del giudice potrebbe, invece, risultare potenziato dall'introduzione di incentivi fiscali; nonché con la valutazione premiale dei magistrati che hanno favorito la conciliazione, come peraltro già previsto nella Relazione posta in premessa al D.D.L. C. 2953¹².

Nella parte della riforma dedicata alle attribuzioni al Tribunale Collegiale¹³, la disposizione che modifica «*i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie*» appare poco perspicua; in più l'utilizzo dell'«*oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie*» come parametro di discriminazione ai fini di un'eventuale attribuzione al collegio pecca di estrema genericità, con il conseguente rischio di provocare incertezza e di consentire un eccessivo arbitrio in sede attuativa.

Quanto alle disposizioni seguenti¹⁴, dedicate al procedimento sommario di cognizione, in generale si ritiene discutibile la scelta di adottare tale rito come modello tipo del processo civile ordinario in quanto esso esalta il potere direzionale o, per meglio dire, dirigista del giudice, svilendo il diritto di difesa delle parti e l'applicazione del principio dispositivo.

Invero, le parti, in forza di tale novella, vedrebbero compromessa la possibilità di stabilire e modulare la propria strategia processuale, non potendo contare su regole certe sulla dinamica del processo civile, decisa in maniera "estemporanea" dal giudice e non essendo in grado di conoscere *ex ante* il momento in cui scattano, nei loro confronti, le barriere preclusive.

Tale modello, invece, pare perfettamente "calzante" in relazione al processo contumaciale di cui agli artt. 291 ss. c.p.c., in quanto pienamente compatibile con un giudizio monoparte regolato oggi con una disciplina che, invece, tutela fortemente la parte inattiva nella finzione che essa contesti i fatti allegati dalla parte costituita, con

conseguente dilatazione dei tempi processuali. In ogni caso, volendo prescindere dalle predette valutazioni di principio ed addentrandoci nel merito di questa proposta, appare condivisibile la scelta di «*collocare il procedimento sommario di cognizione [...] nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile*» e di ridenominarlo «*rito semplificato di cognizione di primo grado*». Tale procedimento, infatti, è caratterizzato dalla cognizione piena, non sommaria, e da un'istruttoria semplificata: caratteristiche queste che collidono con l'attuale collocazione nel libro IV, tra i riti sommari non cognitori, e con l'attuale denominazione.

Da salutare, parimenti, con favore è l'individuazione di un termine massimo per la fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti che deve essere congruo e, comunque, non superiore a tre mesi; ciò per porre rimedio alla prassi invalsa in molti tribunali nei quali l'udienza è fissata con grave ritardo ed ove, spesso, a fronte della proposizione della domanda riconvenzionale da parte del convenuto, il giudice converte il rito "spedendo" causa principale e riconvenzionale, di nuovo, alla prima udienza *ex 183 c.p.c.* Si ravvisa, tuttavia, l'assenza di una specificazione circa il *dies a quo*, che dovrebbe decorrere dal deposito del ricorso. Infine, rispetto alla previsione secondo cui «*il rito semplificato di cognizione di primo grado sia definito con sentenza che contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*»,¹⁵ si deve considerare che l'attuale ordinanza conclusiva del procedimento, in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, è in realtà una sentenza, per cui "nella sostanza" nulla cambia.

Per quanto concerne il giudizio di appello, si premette che il meccanismo del filtro previsto dall'art. 348-*bis* c.p.c. appare di per sé discutibile, in quanto destinato a sanzionare con l'inammissibilità un vaglio di merito.

A ciò si aggiunga che le modifiche proposte con il D.D.L. in esame – le quali prevedono la

redazione di una relazione da parte dell'organo giudicante, nonché l'introduzione di un fitto contraddittorio sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione – rendono il meccanismo estremamente macchinoso e poco efficace in punto di riduzione dei tempi processuali, in quanto il tempo, astrattamente risparmiato dall'ingresso delle cause nella fase di esame nel merito, risulterebbe compensato dal tempo speso a discutere ed a decidere sull'ammissibilità dell'impugnazione.

Alla luce della disamina effettuata senza ambizione di completezza, lungi dal volere inneggiare ad una visione ideologica conservatrice e resistente alle riforme, l'interrogativo che ci si pone è se le riforme ora in cantiere possano cogliere nel segno dell'effettività della tutela dei diritti in tempi ragionevoli. La risposta, allo stato ed alla luce dei rilievi svolti, pare negativa. Spero che il tempo non mi dia ragione.



NOTE

1) Fra i tanti, v. F. CARPI, *Un cantiere sempre aperto: la riforma del processo civile di cognizione nel decreto sulla competitività*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005; con riferimento al processo esecutivo, v. M. MONTANARI, *Il cantiere sempre aperto delle opposizioni esecutive*, in *Riv. es. forz.*, 2010; G. MERCOLINO, *Le modifiche alla disciplina dell'esecuzione*, in F.A. GENOVESE, C.I. RISOLO, *La riforma del processo civile: commento alla legge 18 giugno 2009, n. 69*, Milano, 2010, 272.

2) In data 11 marzo 2016, è stato trasmesso al Presidente del Senato, dal Presidente della Camera dei deputati, il *Disegno di legge* (S. 2284) presentato dal Ministero della giustizia Orlando, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze Padovan (C. 2953), approvato dalla Camera il 10 marzo 2016 e avente ad oggetto una *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*.

3) In particolare, ci si riferisce all'art. 1, comma 2, lett. a), n. 2 (dedicato alla valorizzazione dei principi del giusto processo), del D.D.L. S. 2284.

4) Per questi rilievi ci si ispira alle illuminate riflessioni inedite svolte dal prof. B. CAVALLONE, in occasione del Convegno tenutosi a Bergamo in data 01.12.14.

5) Anche la proposta C. 2953 ribadisce che *"uno dei principi sulla cui importanza la dottrina processualistica ha da sempre richiamato l'attenzione è il principio di collaborazione fra le parti e il giudice. Di questo principio non si è fatta mai seria applicazione"* (CAMERA DEI DEPUTATI, *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, 2015, 18).

Sul tema, v. anche L. SALVANESCHI, *Dovere di collaborazione e contumacia*, in *Riv. Proc. Civ.*, 2014, 3, 564 ss.

6) M. GRADI, *Il principio del contraddittorio e la nullità della sentenza della «terza via»*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2010, 4, 826 ss.

7) Sul punto, cfr. G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2013, 4-5, 853, secondo il quale *"il dovere di sinteticità deve essere correttamente inteso come esplicitazione del dovere di collaborazione tra difensori e giudici"*; e ancora: *"il dovere per le parti e il giudice di attenersi al canone della sintesi nella discussione orale in udienza e nella redazione degli atti processuali non può andare a detrimento né della chiarezza [...], né, tanto meno, della completezza"* (in proposito, v. *infra*). Sul tema, v. anche B. CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2014, 3, 1075.

8) Sul punto, *ex plurimis*, v. Corte d'appello di Bologna, sez. III, 01.10.13, n. 1776, secondo la quale *"per la rilevanza dei fini perseguiti, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. va, dunque, interpretato in modo rigoroso, ovviamente [...] per il contenuto che l'atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche immediatamente percepibile dalla Corte"*.

9) In tali termini, cfr. lettera del 17.06.13 inviata al Presidente del C.N.F. dal Primo Presidente della Suprema Corte; tale lettera è reperibile sul sito della Corte di Cassazione.

10) In proposito, v. *infra*.


11) Art. 1, comma 2, lett. a), n. 1.

12) CAMERA DEI DEPUTATI, *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, 2015, 18, laddove si dice che *"andrebbe tuttavia prevista l'equiparazione dell'accettazione della proposta giudiziale alla sentenza, ai fini della valutazione della produttività del giudice"*.

13) Il riferimento è all'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3, del D.D.L. Berruti nella sua versione S. 2284.

14) Art. 1, comma 2, lett. a), nn. 4, 5, 6 e 9.

15) Art. 1, comma 2, lett. a), n. 9.



Settore A	
UFFICIO DI SORVEGLIANZA	Ingresso 1
UNEP	2
Settore C	
	Ingresso
GIUDICI DI PACE	8
Camera di Conciliazione Forense	
Aula Udienza 1	
Uff. Serv. Sociale Minori	8
TRIBUNALE CIVILE	
Cancelleria del Lavoro	
Giudici del Lavoro	
Decreti Ingintivi	
Cancelleria Vol. Giuris.	
Aule di Udienza 1-3	9
Aule di Udienza 9-10	
Esecuzioni Immobiliari	
Giudici Civili	
Aule Udienza 4-8	10
Esecuzioni Mobiliari	
Cancelleria Civile	
Presidio Civile e Penale del Sabato	
Presidente di Sezione	
Ufficio Fallimentare	11
Amministrazione del Tribunale	
PRESIDENTE TRIBUNALE	11
Aula Riunioni	

Il processo civile, un cantiere sempre aperto

ADR: Alternative Dispute Resolution o Attori Della Risoluzione (del conflitto)?

di Emanuela Crippa

L'idea che la mediazione sia solo una condizione di procedibilità obbligatoria per l'accesso all'agognato "giusto processo" è la chiave per comprendere l'insuccesso, tutto e solo italiano, delle ADR.

L'acronimo, ormai noto sia agli addetti ai lavori che alla collettività, sta ad indicare un *coacervo* di procedure diverse tra loro e accumulate però dalla medesima caratteristica: essere procedure di risoluzione delle controversie alternative, appunto, alla naturale sede indicata nel processo.

L'iter volto a dare ingresso alle ADR nel sistema italiano può dirsi definitivamente compiuto con il D.L. n. 132 del 2014 dal titolo "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi di definizione dell'arretrato civile*" (conv. nella L. n. 162/2014), che ha già superato il vaglio della Consulta in punto a compatibilità fra diverse forme di ADR. Nello scenario confuso instaurato con l'introduzione della c.d. negoziazione assistita obbligatoria, senza alcuna visione sistematica di raccordo tra quest'ultima e la mediazione obbli-



gatoria (sintomo della patologia del legislatore italiano individuata nella "riformite", neologismo perfettamente calzante introdotto dal Prof. Arturo Maniaci in un recente articolo pubblicato su *Nuova Giur. Civ. Comm.*), gli Avvocati si sono ritrovati ad espletare dapprima la mediazione e, in caso di esito negativo, ad invitare controparte alla stipula-

zione della negoziazione assistita, perché *melius abundare quam deficere* a fronte della potenziale comminatoria di improcedibilità della domanda giudiziale nell'instaurando processo.

Nel tentativo di superare le problematiche delle tanto discusse ADR, oltre all'incessante lavoro giurisprudenziale in materia, il legislatore ha altresì assegnato alla c.d. Commissione Alpa l'(in-grato) compito di trasformare la (presunta) dicotomia "Processo – ADR" in un sistema coerente.

Questo in estrema sintesi lo stato dell'arte del mondo ADR.

Nasce quindi una domanda retorica abbastanza scontata: se le ADR sono procedure più veloci e snelle, più economiche non solo nei costi ma anche in considerazione dei benefici fiscali, perché non funzionano o, non funzionano come dovrebbero?

Forse proprio nel titolo della legge introduttiva della mediazione si rinviene l'errore concettuale e culturale di cui le ADR pagano ancora lo scotto, ossia apparire (del tutto erroneamente) scovre da qualsiasi funzione e valore intrinseci se avulse dal processo, di cui sono e rimangono appunto solo l'alternativa.

L'idea che la mediazione (così come la negoziazione assistita e qualsiasi altra ADR) sia solo una condizione di procedibilità obbligatoria per l'accesso all'agognato "giusto processo" inteso quale "sede naturale di risoluzione delle controversie" cui si faceva riferimento all'inizio è la chiave per comprendere l'insuccesso, tutto e solo italiano, delle ADR.

In primis, l'obbligatorietà. Le ADR si basano esclusivamente sulla libera volontà delle parti che si riappropriano della disponibilità del diritto leso (o presunto tale) di cui sono titolari e decidono di comune accordo come risolvere il conflitto insorto. Se questo è il presupposto, appare evidente che il legislatore italiano, seppur nella buona fede dettata dalla lodevole volontà di far sì che le ADR facessero i loro primi passi, dovrebbe ripensare l'obbligatorietà non più come motore

impositivo verso il processo ma come motore propulsivo verso la cultura della mediazione.

In secundis, il diritto al giusto processo. Il giusto processo, statuito nell'art. 24 della nostra Carta Costituzionale, è la sede elettiva in cui le controversie vengono risolte e i diritti tutelati.

Ma sia chiaro che, adendo la via giudiziaria, otteniamo la garanzia di un giusto processo, ma non di una sentenza giusta, che è tutt'altra questione (o tutt'altro diritto?).

Mi spiego meglio: il giudice conosce solo la verità processuale ossia quella fornita da attore e convenuto, secondo il principio dell'onere di allegazione e di prova, e ignora – in quanto non è tenuto e non può conoscerla - quella storica e quella dialogica; va da sé che potrà emettere solo una sentenza di diritto e, più precisamente, di quel diritto applicato ai fatti che ha conosciuto nel giudizio (e non di tutti gli altri che non vi sono entrati per i più svariati motivi).

Il limite che impedisce alle ADR di affermarsi è esclusivamente culturale

Ma, se è la scelta "migliore", perché ogni giorno le notizie di errori giudiziari e lungaggini processuali dimostrano che il processo non è affatto la panacea alle controversie? E' evidente, alla luce di quanto sopra, che il limite che impedisce alle ADR di affermarsi è esclusivamente culturale.

Sintomatico del deficit appena denunciato è che le Università stanno inserendo nel proprio piano di studi un corso di ADR per formare i futuri avvocati ad una visione diversa da quella avversariale con la quale sono cresciuti gli avvocati che hanno un'età in ogni caso superiore ai 35/40 anni, quella in cui "quello che vinco io lo perdi tu", quella in cui è il giudice che mi deve dire se ho torto o ragione secondo una insostenibile visione "sacrale" del decidente come colui che, terzo imparziale, detiene una verità esente da errori che verrà esplicitata nella sentenza (evidentemente una contraddizione in termini se solo si pensa ai gravami cui la sentenza è sog-

getta).

Se si riconosce che le parti sono le titolari dei diritti e ne possono liberamente disporre, perché di diritti disponibili possono occuparsi le ADR, si può arrivare al risultato che le stesse parti, che hanno generato il conflitto, si rendano conto di poterlo personalmente e autonomamente risolverlo senza rimettersi alla alea di un giudice che saggio non è perché è tenuto ad applicare il diritto secondo quei limiti sopra evidenziati della verità processuale.

Se si inverte la visione conflittuale "io contro di te", in cui necessariamente c'è un vincente e un perdente, si arriva alla logica collaborativa e/o integrativa del "tu e io collaboriamo per la soluzione", in cui ci sono due vincenti, ossia i titolari dei diritti e degli interessi in gioco che responsabilmente risolvono la controversia secondo la soluzione che loro stesse definiscono quale la migliore possibile, senza demandare ad un terzo imparziale una decisione che non farà contento nessuno dei contendenti.

E allora noi avvocati dobbiamo solo saper riconoscere di essere in una condizione molto più favorevole di quella in cui si trova un giudice! Noi abbiamo lì l'opportunità e la possibilità di conoscere la vicenda nella sua complessità, di perseguire i diritti e gli interessi dei nostri clienti senza vincoli probatori ed essere fieri della fiducia che i nostri assistiti ripongono nella nostra capacità di scegliere la miglior soluzione possibile al conflitto che hanno sottoposto alla nostra attenzione per soddisfare prima, meglio e con il minor dispendio economico gli interessi dell'assistito.

Non si tratta affatto, pertanto, di rinunciare o abdicare al processo, ma di scegliere consapevolmente e responsabilmente la procedura alternativa di risoluzione delle controversie che sia la migliore soluzione al conflitto, smitizzando il ruolo del giudice e considerando il giudizio esclusivamente come *extrema ratio*.

È solo il caso di ricordare che in numerosi sistemi giudiziari il processo non è l'unica ne tantomeno

l'eletta strada per la risoluzione delle controversie, semmai esattamente il contrario, ossia l'ultima spiaggia cui approdare solo dopo aver tentato i metodi alternativi di risoluzione del conflitto senza esito positivo.

Noi Avvocati (e l'uso della maiuscola non è affatto casuale) abbiamo un ruolo sociale e di rilievo costituzionale che è quello tutela dei diritti dei nostri clienti affinché vengano soddisfatti i loro bisogni e i loro interessi e abbiamo a nostra disposizione lo strumento efficace delle ADR quale "migliore possibile soluzione alla controversia" in cui i soggetti coinvolti sono tutti attori protagonisti e non esiste il convenuto.

Per gli avvocati che comprendono il momento di grande cambiamento, e di salto culturale, che la società, l'economia e l'etica ci chiedono, le ADR sono una possibilità e offrono l'opportunità di svolgere il mestiere più bello del mondo con strumenti semplicemente diversi rispetto a quelli che ci hanno insegnato e che assicurano a noi e ai nostri clienti una soluzione efficace, veloce e certa: efficace perché sono le parti a sceglierla, veloce perché le procedure alternative durano al massimo sei mesi, certa, perché non conoscono il grado di appello né la Cassazione, ma solo la certezza di uno scenario diritto in cui esistono solo due vincenti!

E questo risultato nessun giudice sarà mai in grado di assicurarlo, perché ci sarà sempre una sentenza che potrà essere impugnata dal perdente davanti ad un altro giudice!

L'arcipelago delle ADR: dall'originaria diffidenza ad una integrazione ancora problematica

di Giampaolo **Di Marco***

La ricca riflessione giurisprudenziale sviluppatasi nel corso degli anni costituisce la base su cui dovrà misurarsi il legislatore alla scadenza prossima del periodo di sperimentazione

Il tentativo del legislatore di ridurre il contenzioso giudiziale si è concretizzato negli ultimi anni anche e soprattutto nell'introduzione di nuovi procedimenti di *alternative dispute resolution*, accompagnati, non di rado, dalla previsione della loro obbligatorietà, perlomeno con riferimento a talune materie. Questa tendenza sta sovvertendo la natura ed il modo di concepire la materia della conciliazione e chiama il ceto forense a maturare una rinnovata sensibilità nella tutela dei diritti all'azione e di difesa del cittadino.

A distanza di oltre sette anni dalla promulgazione del D.Lgs. 4 marzo 2010, n° 28, che ha codificato la mediazione civile e commerciale, elevandone altresì l'esperimento a condizione di procedibilità di talune domande giudiziali, pare potersi affermare come

tale vada gradualmente conquistando la dignità di strumento conciliativo per antonomasia, siccome ampiamente impiegato nella prassi, produttivo di risultati progressivamente positivi e governato da una disciplina tutto sommato organica e coerente.

L'affermazione di questa procedura conciliativa, poi, ha sollecitato il dibattito degli interpreti su una serie di problematiche che, pur estremamente intriganti sotto il profilo teorico e dogmatico, in passato, erano state scarsamente affrontate e valutate, poiché (all'epoca) di scarsa rilevanza e verifica pratica.

Si fa riferimento, in modo particolare, al rapporto "triangolare" fra la libertà contrattuale (*sub specie* transattiva), il diritto all'azione giudiziale ed il potere/dovere del giudice di decidere e di dirigere il processo.

Anzi, nell'originaria impostazione processualciviltistica, l'ordinamento si poneva addirittura in termini di tangibile diffidenza verso i mezzi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione (basti pensare, a titolo meramente esemplificativo: alla posizione assolutamente marginale in cui era relegato l'arbitrato; alla mancata tipizzazione della cessazione della materia del contendere quale fattispecie estintiva del processo; all'omessa attribuzione al giudice del potere di formulare proposte transattive o conciliative), per una molteplicità di ragioni, riconducibili, a livello teorico, in una (ormai superata) concezione dello Stato quale dispensatore monopolistico di giustizia e, dal punto di vista pratico, nella concreta possibilità per le autorità giudiziarie di gestire l'intero carico di contenzioso, allora ben più contenuto di oggi, senza dilatare eccessivamente i tempi del processo.

In tempi più recenti, però, il legislatore si è visto costretto – o, comunque, ha maturato una propensione – a rivalutare l'autonomia privata quale mezzo per la rapida composizione del contenzioso o, per meglio dire, per alleggerire l'au-



torità giudiziaria delle liti definibili secondo criteri negoziali di convenienza, onerandola esclusivamente di quelle da risolversi tramite decisioni autoritative di giustizia.

Tale mutamento di prospettiva si è concretizzato, in prima battuta, nell'introduzione di ipotesi di conciliazione obbligatoria in settori limitati e di estrema peculiarità (ad esempio, nei dissidi fra utenti ed imprese erogatrici di servizi di telecomunicazione, ex art. 1, 11° comma, della legge 31 luglio 1997, n° 249), successivamente con la predisposizione di procedure di natura prevalentemente volontaria (si pensi alla conciliazione ex art. 27 della Legge 28 dicembre 2005, n° 262 nelle liti promosse dai risparmiatori o dagli investitori contro gli intermediari finanziari), infine, nella creazione di un istituto di portata tendenzialmente generale, normalmente facoltativo, talvolta obbligatorio, sorretto da un sistema coordinato da incentivi e da garanzie (la media-

zione ex D.Lgs. 4 marzo 2010, n° 28).

Specialmente quest'ultima normativa, proprio in ragione della sua organicità e della propensione ad abbracciare ogni controversia, ha inevitabilmente comportato l'istituzione di meccanismi di coordinazione fra la piattaforma conciliativa e la dialettica processuale, consistenti, in modo particolare, nell'attribuzione al giudice della facoltà o del dovere di disporre l'introduzione del procedimento (art. 5, 2° comma), del potere (discusso e discutibile) di controllarne il rituale e leale svolgimento, verificando se sia stata effettivamente espletata (art. 5, comma 2° bis) e di irrogare sanzioni, anche di estrema gravità, a carico del contendente che abbia commesso delle violazioni (artt. 8, comma 4° bis e 5°, e 13); a ciò si aggiunge, per quanto concerne gli accordi amichevoli stipulati in assenza degli avvocati, il compito del Presidente del Tribunale, su istanza di parte, di dotarli di esecutorietà, previo controllo della loro regolarità formale e della loro conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico (art. 12).

Da ciò è discesa, quale logica conseguenza, la stratificazione di un diritto pretorio sulla mediazione che ha supplito alle lacune di una disciplina, come quella di cui al D.Lgs. n° 28/2010, che, pur articolata e razionale, non riesce, quantomeno se compressa alla sua componente letterale, a risolvere ogni problematica generata dalla prassi.

Ci si riferisce, in modo speciale, ai criteri elaborati dalla giurisprudenza per verificare se il tentativo di mediazione sia stato espletato in maniera seria ed effettiva e, dunque, se la condizione di procedibilità della domanda si sia o meno perfezionata, se il mediatore abbia correttamente assolto ai suoi doveri, se i verbali degli incontri o di conciliazione siano esaustivi o lacunosi, se l'obbligo della parte di partecipare alla procedura postuli la sua presenza fisica ad ogni sessione o sia sufficiente l'attribuzione di una procura speciale al difensore, etc.

La ricca riflessione giurisprudenziale sviluppatasi nel corso degli anni costituisce la base su cui si

dovrà misurarsi il legislatore, chiamato a rivedere la disciplina in parola, essendo ormai imminente la scadenza del periodo di sperimentazione (art. 5, comma 1°-bis, 4° periodo, del D.Lgs. n. 28/2010) e che più parti chiedono che venga prorogato.

I lavori compiuti dalla Commissione Alpa: criticità della mediazione e metodi per emendarle

A tal proposito sembra opportuno sintetizzare i risultati dei lavori compiuti dalla Commissione Alpa, incaricata dal Ministero della Giustizia di esaminare i risultati conseguiti dall'istituto della mediazione, di individuare le principali criticità emerse e di suggerire i metodi per emendarle.

Da una lettura di prima approssimazione dell'elaborato emerge che, qualora i consigli formulati dalla Commissione fossero accolti, l'istituto in parola sarebbe destinato a modificare sensibilmente la propria fisionomia, perdendo gran parte di quei connotati che la giurisprudenza più evoluta gli aveva riconosciuto.

Pertanto, è opportuno elencare, in estrema sintesi, gli elementi del progetto di riforma che, ad un esame di primissima approssimazione, sembrano rivestire la maggiore rilevanza pratica, seguendo, non già l'ordine di importanza, quanto la successione cronologica delle fasi della mediazione.

Innanzitutto, viene soppresso l'inciso normativo che attribuiva alle parti ed ai loro difensori di esprimersi, in occasione dell'incontro preliminare, in merito alla possibilità di iniziare la mediazione: tale norma, infatti, si prestava a fungere da appiglio interpretativo per l'attribuzione alle parti di un potere incondizionato di veto alla prosecuzione della mediazione.

Nella logica di rafforzare il dovere delle parti di affrontare la mediazione con serietà e spirito di cooperazione si pone anche la proposta di introdurre la norma che prescrive la partecipazione personale dei contendenti al primo incontro, con la puntualizzazione che il contendente, in pre-

senza di un giustificato motivo, può comunque delegare un rappresentante, purché esso non coincida con il difensore medesimo, a condizione che sussista un giustificato motivo.

Simile prescrizione si coordina con la precisazione, opportunamente inserita all'art. 8, 1° comma, del D.Lgs. n. 28/2010, che anche gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di partecipare, al pari di ogni altro consociato, al procedimento di mediazione.

Questa novella normativa sembrerebbe elidere qualsivoglia dubbio interpretativo in ordine all'obbligo della parte di avvalersi di un difensore anche nella mediazione facoltativa. Infatti, se, in quest'ultima tipologia di mediazione, non fosse doverosa l'assistenza dell'avvocato, allora non vi sarebbe alcuna esigenza logica di impedire che quest'ultimo possa presenziare al procedimento quale mero procuratore speciale della parte (oppure quale procuratore generale, in presenza di atto che conferisca all'avvocato il potere di rappresentanza generale).

In apparente distonia con tale tendenza si colloca la compressione del potere/dovere del giudice di sindacare l'atteggiamento adottato dalle parti nel contesto della mediazione, che emerge dalla proposta di riforma dell'art. 8, comma 4°-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, che, se fosse approvata, così disporrebbe: *"il giudice può desumere argomenti di prova nel **successivo** giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile **solo** dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione"*.

Se letteralmente intesa, la nuova formulazione della disposizione legislativa circoscriverebbe il potere giudiziale di trarre argomenti di prova dagli avvenimenti occorsi nel corso della mediazione alla sola ipotesi in cui la parte, violando l'obbligo di legge, non abbia partecipato ad un procedimento instaurato anteriormente alla promozione del processo. Con la conseguenza che la sanzione processuale in discorso non potrebbe mai irrogarsi a carico della parte che si sia sottratta alla mediazione disposta dal giudice in corso di causa (o a seguito del rilievo

della sua obbligatorietà *ex lege* o perché, tenuto conto della natura della controversia, della qualità delle parti e dello stato dell'istruzione, il raggiungimento dell'accordo amichevole appaia probabile), visto che, in tal caso, il giudizio, instaurato precedentemente all'avvio della mediazione, non potrebbe reputarsi "successivo"; del pari, siffatto trattamento sanzionatorio non potrebbe applicarsi alla parte che, pur partecipando alla mediazione, abbia però commesso, nel contesto di essa, le più evidenti scorrettezze, come, ad esempio, con un paradosso, rifiutando le più allettanti proposte conciliative al solo scopo di coltivare un'inutile controversia giudiziale. La Commissione Alpa, d'altro canto, pare propendere per l'ininfluenza degli avvenimenti occorsi in seno alla mediazione anche nella stesura del nuovo art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010, nel quale si stabilisce che, nel verbale di fallita conciliazione, il mediatore può menzionare unicamente il mancato raggiungimento dell'accordo, così da sterilizzare ogni ipotetico tentativo del Giudice di individuare le cause della prematura conclusione del procedimento.

In questo contesto, appare espressione di un "diritto inerme" la previsione, di cui la Commissione Alpa suggerisce l'introduzione, secondo cui *"le parti devono comportarsi secondo buona fede e lealtà nonché con spirito di cooperazione"*. Posto, difatti, che alcuno ha mai dubitato che siffatti doveri sussistessero anche nell'attuale conformazione della mediazione, ancorché non specificamente contemplati dal D.Lgs. n. 28/2010, ma comunque ricavabili dagli artt. 1337 e 1338 c.c., ciò che una prospettiva di riforma avrebbe dovuto valorizzare (*rectius*: potenziare) sarebbe stato l'apparato afflittivo, istituendo, tra le varie cose, norme sanzionatorie in pregiudizio di imprenditori altamente qualificati (per esempio: banche ed assicurazioni) che disertino sistematicamente o con elevata frequenza la parentesi conciliativa.

A ben vedere, ad esser state aggravate sono soltanto le penalità di carattere amministrativo,

essendo stato elevato sino al triplo del contributo unificato l'entità economica che il giudice può dispensare ai danni della parte che si sia immotivatamente sottratta alla mediazione.

Talune perplessità, poi, desta il divieto per il mediatore di formulare delle proposte, anche solo facilitative, qualora la parte convocata non sia comparsa.

Al di là dell'inesatta formulazione della disposizione legislativa di nuovo conio, dal cui significato letterale si ricava il potere del mediatore di avanzare proposte qualora sia la parte istante a disertare l'incontro, non si comprende per quale ragione possa reputarsi tollerabile che il mediatore, anche d'ufficio o, comunque, su invito dell'unico litigante presente, predisponga una proposta conciliativa da notificarsi al soggetto assente che, pure in una situazione così anomala, potrebbe avere interesse ad accettarla.

Fugare ogni incertezza sui soggetti tenuti ad attivare la condizione di procedibilità

Altra peculiarità della riforma prospettata risiede nel tentativo di fugare ogni incertezza in merito ai soggetti che, nei casi in cui l'esperimento della mediazione rappresenti una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sono tenuti ad attivarsi in tal senso.

Tale interrogativo, nell'attuale panorama giurisprudenziale, è emerso nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo, nel contesto dei quali, nonostante sia l'opponente ad assumere le vesti di attore in senso formale, è l'opposto a professarsi titolare del diritto sostanziale costituente l'oggetto della controversia.

La soluzione suggerita dalla Commissione Alpa è piuttosto singolare, tendendo a distinguere a seconda che, a seguito dei giudizi *ex artt.* 648 e 649 c.p.c., il decreto ingiuntivo risulti o meno dotato di provvisoria esecutorietà: in caso affermativo, l'onere dovrebbe gravare sull'opponente, altrimenti sull'opposto.

Tale proposta di modifica, pur creativa, solleva

delle perplessità.

Essa, infatti, tende ad assegnare alle ordinanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. l' idoneità a definire il procedimento (nel senso che esse, se accompagnate dall'inerzia della parte onerata di promuovere la mediazione, concluderebbero il processo) nonostante che a tali provvedimenti sia pacificamente negata natura decisoria (Cass. civ., sez. II, 20 novembre 2001, n. 14617; id., 30 dicembre 1994, n. 11342; id., 4 maggio 1982, n. 2743).

In altri termini, la Commissione Alpa giunge ad apprezzare dei provvedimenti di carattere ordinatorio come il primo tassello di un percorso che, in caso di manifestato disinteresse delle parti per la mediazione, si conclude con la formazione di un accertamento definitivo su diritti soggettivi perfetti.

Peraltro, l'impossibilità di impugnare, anche solo con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost., le ordinanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. genera dei seri dubbi di compatibilità costituzionale, poiché, in questo modo, si finisce per sottrarre a qualunque controllo di legittimità un provvedimento a cui si è surrettiziamente attribuita la capacità di incidere, in maniera non riformabile, su dei diritti soggettivi.

Condivisibile, invece, è la specificazione che, in caso di mediazione delegata in appello, il suo esperimento rappresenta condizione di procedibilità dell'appello principale e degli appelli incidentali, senza alcun pregiudizio, pertanto, delle domande spiegate nel giudizio di primo grado.

Più discutibili, invece sono le ulteriori proposte di modifica in materia di mediazione delegata, specialmente nella parte in cui si stabilisce che la domanda giudiziale può essere dichiarata improcedibile soltanto se, in occasione dell'udienza di rinvio, il procedimento non sia stato ancora avviato, con la conseguenza, forse non valutata dagli estensori del progetto di riforma, che la parte desiderosa di dilatare i tempi del processo potrebbe impunemente attendere il giorno prima dell'udienza per presentare l'istanza.

Da segnalare, inoltre, il suggerimento di rimuo-

vere l'obbligatorietà della mediazione nelle controversie devolute alla competenza arbitrale, rituale o irrituale che sia, verosimilmente proteso ad eliminare vincoli in un istituto tradizionalmente ispirato al massimo riconoscimento dell'autonomia privata.

In definitiva, sia consentito esprimere un rispettoso scetticismo sul volto che la disciplina sulla mediazione civile e commerciale verrebbe ad assumere laddove le modificazioni suggerite dalla Commissione Alpa fossero accolte dal legislatore.

Esse, infatti, pur muovendo dall'auspicabile aspirazione a ridurre l'incertezza interpretativa su un apparato normativo che, più di ogni altro, incidendo sul diritto all'azione, necessità di chiarezza, rischia di alimentare quelle situazioni anomale (atteggiamenti ostruzionistici delle parti, gratuita dilatazione dei tempi del processo, onerosità e complessità della partecipazione al procedimento, etc...) che, quantomeno agli esordi applicativi del D.Lgs. n. 28/2010, avevano contribuito allo scarso successo del meccanismo di A.D.R.

Del pari, le soluzioni di compromesso (alludiamo, in modo particolare, alla distribuzione dell'onere di attivare la mediazione nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo) appaiono scarsamente coerenti al tessuto legislativo in cui si innestano e, conseguentemente, rischiano di tradire i principi informatori del giusto processo e del diritto all'azione.

Risolvere i contrasti giurisprudenziali in una prospettiva di riforma sistematica

Si confida, quindi, che il legislatore raccolga il saggio invito a risolvere, eventualmente tramite lo strumento dell'interpretazione autentica, i contrasti giurisprudenziali emersi in materia, ma, in una prospettiva di riforma sistematica, si concentri maggiormente sulla deformalizzazione e sulla semplificazione del procedimento, sull'ampliamento e/o attribuzioni di "poteri" al mediatore, seppur sempre nell'ottica facilitativa

e non aggiudicativa, nonché sul rafforzamento degli incentivi alla stipulazione dell'accordo amichevole, che tratterebbero le principali esigenze della mediazione civile e commerciale.

Di contro, il mondo degli operatori giuridici dovrà necessariamente contribuire alla formazione (o forse al consolidamento) di una cultura favorevole ai rimedi di cd. **giustizia alternativa**, che non potranno più essere percepiti quale meccanismo per definire la lite in maniera approssimativa o sbrigativa, ma per circoscrivere i costi economici e sociali ai soli casi in cui l'intervento del Giudice permetta ai contendenti di conseguire un *quid pluris* rispetto a ciò che potrebbero ottenere per via negoziale.

La classe forense, invece, nello svolgimento della sua attività di consulenza e di assistenza, non potrà esimersi dal somministrare ai cliente ogni necessaria informazione in ordine alle possibilità di ricorrere a procedure conciliative, guidandolo altresì nella scelta di quella che, nel ricco sistema dell'A.D.R., sia più consona alle sue esigenze.

In questo senso, il processo potrebbe trasformarsi in un **mezzo sussidiario** per la tutela dei diritti, primariamente affidati alla cooperazione fra le parti medesime, i loro difensori e gli organi

smi di conciliazione; al contempo, al giudice non sarebbe assegnato il solo compito di dirimere la lite secondo diritto o equità, ma, in presenza di determinati presupposti, di accompagnare i litiganti nello svolgimento di negoziazioni leali, corrette ed efficaci.

Concludendo queste brevi osservazioni sulla mediazione, ben può dirsi che, mentre la sentenza tende ad essere prudentemente relegata ad *extrema ratio* per il superamento dei conflitti fra i consociati, le negoziazioni fra i consociati, se esperite nel contesto processuale o, comunque, in pendenza di un'azione giudiziale, sembrano assumere le sembianze di una sorta di **conciliazione assistita dal giudice**.

Da ultimo un breve cenno alla cd. Legge Gelli in materia di responsabilità medica e sanitaria ed alla sua previsione di obbligatorietà mediante l'uso alternativo dello strumento processuale e/o negoziale.

Da questa normativa si ricava la sensazione che la mediazione sia divenuta effettivamente un possibile valido strumento solutivo nel sistema giustizia. La recente introduzione della Legge 8 marzo 2017, n° 24 che, nell'imporre al paziente che si reputi leso da errori da responsabilità medica e sanitaria il preventivo esperimento del procedimento per C.T.P. ex art. 696-bis c.p.c., ricalca, forse inconsapevolmente, seppur talvolta impropriamente, talune norme e principi contenuti nel D.Lgs. n° 28/2010.

Si fa riferimento, in breve:

- all'individuazione preventiva della durata massima della procedura;
- all'esclusione dell'obbligatorietà laddove la parte abbia svolto la mediazione;
- all'obbligo delle parti di parteciparvi personalmente;
- alla previsione di rimedi processuali per l'ipotesi in cui, alla prima udienza del processo prematuramente incardinato dall'attore, il giudice rilevi che il tentativo di conciliazione è stato iniziato, ma non si è ancora concluso;
- all'attribuzione di sanzioni a carico della parte



che si sia sottratta al procedimento ex art. 696-bis c.p.c..

L'apparato legislativo non è esente da critiche, soprattutto nella parte processuale, ma non è questa la sede di analisi dell'intervento normativo. Gli obiettivi che il legislatore si è verosimilmente proposto con l'introduzione di tale disciplina risiedono principalmente: **(i)** nell'emarginazione dalla contesa giudiziale della figura del medico o del sanitario, tramite il riconoscimento al danneggiato di azione diretta contro l'impresa di assicurazione del presunto responsabile, l'obbligo di quest'ultima di presenziare al procedimento conciliativo, la limitazione della responsabilità penale del professionista ai soli casi di dolo o di colpa grave; **(ii)** nella ampia valorizzazione dei risultati emersi dalle indagini peritali, attorno ai quali il processo tende a gravitare, tanto da imporre al danneggiato, una volta esperita la C.T.P. ex art. 696-bis c.p.c., di esperire l'azione a cognizione sommaria ex art. 702-bis c.p.c.; **(iii)** nella forte e forse sproporzionata penalizzazione del soggetto che non abbia diligentemente percorso il sentiero conciliativo.

Il pregio di tale riforma, però, non appare tanto l'energica sollecitazione delle parti al raggiungimento di un'intesa transattiva, quanto la creazione dei presupposti affinché un eventuale processo si instauri quando un perito designato dal Tribunale competente ha già valutato, sotto il profilo tecnico, i profili più salienti della controversia, permettendo, pertanto, al Giudice, nell'ipotesi in cui ulteriori indagini siano superflue, di addivenire immediatamente alla fase decisoria. L'insieme di tali considerazioni, la cui validità potrà apprezzarsi soltanto alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali, conduce a ritenere che la disciplina di nuova introduzione sulla responsabilità sanitaria, pur encomiabile negli obiettivi dichiaratamente perseguiti come, ad esempio, l'allontanamento del medico dal "fuoco" della contesa processuale, pecchi di un eccesso di rigorismo formale e di zelo sanzionatorio verso le parti che si disinteressino della C.T.P.

ex art. 696-bis c.p.c., verosimilmente generato da un'impropria assimilazione di tale strumento con il differente istituto della mediazione civile e commerciale.

In realtà recentemente si è proposta l'introduzione di un sistema analogo all'interno del D.Lgs. 28/2010 mediante introduzione dell'art. 8 bis recante "Accertamento Tecnico Preventivo Stragiudiziale" (ATPS) avente la funzione di riprendere il meccanismo di cui all'art. 696 bis c.p.c. in una fase strettamente negoziale, salvo spendita, con l'accordo delle parti, degli esiti nella successiva ed eventuale sede processuale.

Al termine di questo excursus non possiamo, tuttavia, non considerare che nel momento in cui il presente scritto va in stampa la Camera dei Deputati ha dato il via libera al *maxiemendamento al disegno di legge di conversione* della c.d. **manovra correttiva** approvata con D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" e, nella specie, sul testo già varato dalla commissione Bilancio della stessa Camera. Tra le numerose e variegate materie trattate nel decreto vi è la stabilizzazione della mediazione obbligatoria il cui termine di sperimentazione sarebbe terminato nel settembre prossimo per effetto del cd. Decreto del Fare (D.L. 69/13). L'emendamento varato in Commissione Bilancio introduce altresì l'obbligo, in capo al Ministro della Giustizia, di relazionare annualmente in Parlamento, sul tema degli effetti e dei risultati deflattivi dell'istituto, rispetto all'accesso delle controversie, sulle stesse materie, ai Tribunali e alle Corti.

* *Ha collaborato Silvio Campidelli*

Reddito dell'avvocato ed equo compenso, tra libera contrattazione e tutela della dignità del lavoro

di Alessandro Numis

La richiesta di una tutela normativa dei redditi degli avvocati non fa che certificarne la debolezza economica



La recente manifestazione di piazza che si è tenuta a Roma nello scorso mese di maggio, è stata organizzata su una base programmatica tanto generica quanto accattivante, considerato che le rivendicazioni formulate a sostegno dei liberi professionisti, rivolte ad ottenere sistemi fiscali e previdenziali equi, non possono che rappresentare condivisibili petizioni di

principio.

Ma la credibilità dell'iniziativa politica è apparsa, come appare, scarsa, sia per l'assoluta genericità della proposta formulata, sia per l'assenza di qualsivoglia riferimento circa la sostenibilità tecnica ed economica delle rivendicazioni avanzate, sia, infine, per l'intempestività della manifestazione, organizzata proprio nel momento in cui il Parlamento licenziava lo Statuto dei lavoratori autonomi, dimostrando una non scontata attenzione nei confronti dei liberi professionisti.

Appare, allora, concreto il rischio di cedere al fascino della protesta di piazza ed alle sirene del populismo, proprio nel momento in cui la ripresa economica inizia a muovere i primi timidi passi. Emblematico appare, in questo scenario, la querelle dell'equo compenso che, in realtà, altro non rappresenta che il tentativo di reintrodurre il sistema tariffario e, in particolare, l'inderogabilità dei cd. 'minimi'.

La soluzione immaginata per contrastare l'erosione dei redditi professionali appare una soluzione anacronistica se non demagogica, che non tiene in alcuna considerazione non solo le difficoltà di carattere politico sulla compatibilità con le norme del diritto dell'Unione, ma soprattutto le complesse cause che hanno determinato la perdita di valore delle prestazioni professionali e dei cambiamenti che, incontestabilmente, si sono verificati, negli ultimi anni, nel mondo del lavoro cognitivo ed, in particolare, nel mondo forense, con l'evoluzione della giurisdizione statale e del ruolo degli avvocati.

Nella trattativa col privato, i minimi tariffari sono sempre stati elusi e gli avvocati, che lavoravano in un mercato non congestionato e sostanzialmente diverso da quello attuale, grazie anche alle generose liquidazioni giudiziali di una volta, non badavano all'effettivo valore della loro prestazione intellettuale.

La congestione del mercato dei servizi legali, la crisi economica e tanti altri fattori interni ed esterni all'Avvocatura hanno fatto emergere il problema reddituale. L'avvocato non è più stato in grado di "lavorare sulla quantità". L'offerta è aumentata (grazie anche alla mancanza di seri paletti all'accesso alla professione) e la domanda è crollata (a causa anche dell'impoverimento generale dei fruitori dei servizi). E la reazione dell'avvocatura non poteva essere più autoleisionista! Abbassare ulteriormente il valore della prestazione al fine di, non dico accaparrarsi, ma di mantenere la clientela senza tenere conto dei costi vivi dell'attività e del singolo incarico, è stata operazione malaccorta che ha portato di recente molti colleghi a cancellarsi dall'albo. Ecco perchè non può che apparire illusorio cercare di imporre per legge un valore economico alle prestazioni professionali o, comunque, a quei servizi che, evidentemente, non soddisfano più le aspettative e le esigenze della clientela.

La richiesta di una tutela normativa dei redditi degli avvocati non fa che certificare la debolezza economica dell'avvocatura, incapace di preservare, in un sistema caratterizzato dalla libera pattuizione dei compensi, il valore delle prestazioni professionali, e sempre alla ricerca di un alibi collettivo rappresentato dalle difficoltà di competere in un mercato che ha sensibilmente mutato le proprie caratteristiche e che, piuttosto, andrebbe ridisegnato, in modo tale da renderlo più sicuro e decongestionato.

Occorrerebbe invece maggiore responsabilizzazione da parte di una categoria professionale che non perde occasione per rivendicare la funzione sociale alla quale è chiamata. Ci sarebbe bisogno di una riflessione sulla incompatibilità, con le dinamiche del mercato, di un modello organizzativo tradizionale, caratterizzato da una dimensione individuale votata al localismo, incentrata sul protagonismo e personalismo dell'avvocato, che basa la promozione dell'attività professionale sul Mercato attraverso canali relazionali di

natura personale e fiduciaria.

Come pure sarebbe auspicabile una seria riflessione sull'efficacia di una tutela contrattuale basata sulle dinamiche tipiche del mondo commerciale ed, in particolare, sulle tecniche di pricing che potrebbero rappresentare l'occasione per diffondere una cultura della corretta definizione del valore delle prestazioni connesse al fattore tempo ed ai costi d'attività e che potrebbero incidere, concretamente ed in modo virtuoso, sui comportamenti economici dei market players, innescando anche un cambio di tendenza nell'andamento dei prezzi praticati nel mercato.

D'altronde se dovesse essere introdotta, come pare, l'obbligatorietà del preventivo scritto, ci troveremo di fronte ad una buona occasione per investire nella contrattualizzazione degli incarichi professionali e nell'individuazione di forme di tutela immediate e concrete, piuttosto che davanti all'ennesimo attacco ad una libertà della professione che l'Avvocatura ha mostrato di non saper sfruttare a proprio favore.

La via della tutela contrattuale appare decisamente meno accattivante del paravento normativo rappresentato dai "minimi" tariffari obbligatori ma costituirebbe, di certo, una risposta immediata e concreta in favore degli avvocati. In sintesi, il bagaglio tecnico dell'avvocato del futuro (o più semplicemente, dell'avvocato che vuole avere un futuro), non può prescindere da una preparazione su pricing, marketing, organizzazione professionale, networking con altri avvocati e/o altri professionisti. C'è bisogno di una profonda svolta di impostazione e prospettiva, che necessita di una migliore ed adeguata conoscenza dello sviluppo del mercato dei servizi legali e delle tecniche per potervi operare, insomma, non c'è più tempo per le battaglie di retroguardia. E questa sarà certamente una *mission* per l'ANF.

Diritti quesiti e previdenza forense: i privilegi che stanno uccidendo il patto intergenerazionale

di Carmela Milena **Liuzzi**

Il rischio che venga a rompersi definitivamente il patto intergenerazionale e solidaristico che è alla base del nostro sistema è in questo momento elevatissimo

È innegabile che da qualche anno la previdenza, e soprattutto il nostro Ente previdenziale, sia divenuta argomento di grande attualità e intenso dibattito.

Fino al 2006, anno della prima modifica al sistema previdenziale, complice un periodo di florido mercato e di solide certezze, l'avvocatura italiana riservava la propria attenzione alla previdenza solo al momento di presentazione della domanda di pensione.

Negli ultimi 11 anni, però, il sistema è stato largamente rimaneggiato sia per renderlo stabile in termini di garanzia delle prestazioni, sia per le richieste del legislatore di dimostrarne la solidità nel lungo periodo, sia all'esito della Legge 247/2012 che ha introdotto l'"odiosa" contestualità di iscrizione albo/cassa.

E dal 2014, con l'immissione di tutti



coloro che fino ad allora avevano beneficiato della possibilità di essere iscritti all'albo, essendo però esonerati dall'iscrizione obbligatoria alla cassa, in presenza di redditi minimali, è cominciato un vasto movimento d'opinione e di protesta, cui si sono aggiunti anche i tanti che, morsi dalla crisi economica, facevano fatica a far fronte a tutte le scadenze di pagamento fiscali e previdenziali.

Fatte queste brevi premesse storiche, oggi anche alla vigilia dell'approvazione del d.d.l. "concorrenza" e dell'introduzione del socio di capitale nel nostro sistema, il quadro

d'insieme diviene ancora più complicato, giacché in ballo ci sono anche due visioni radicalmente diverse della professione: quella più conservatrice, che non necessariamente coincide con l'avvocatura più ricca e quella innovatrice, che non necessariamente coincide con l'avvocatura più giovane.

Il rischio, dunque, che venga a rompersi definitivamente il patto intergenerazionale e solidaristico che è alla base del nostro sistema è in questo momento elevatissimo.

Le soluzioni certamente non possono non tenere conto del fatto che la pressione fiscale e previdenziale, numeri alla mano, sia una mannaia nella vita quotidiana dell'avvocato e la disaffezio-

ne che emerge dalle voci di bilancio "crediti vs. concessionari" conferma certamente che anche nell'avvocatura sia ampiamente presente il fenomeno diffuso del cd. "finanziamento indiretto".

In secondo luogo, non può non tenersi conto come progressivamente si siano scaricati sulle future generazioni gli "errori" commessi, anche se in buona fede, nel passato, allorquando il sistema era piuttosto generoso.

Una tabella tratta da "Previdenza Forense" n. 03/2012, esplica la progressiva copertura finanziaria pensionistica all'esito delle varie riforme introdotte.

Valutazione vigente sino 31.12.2009

Tipologia carriera	Pensione annua iniziale	Montate contributi versati	Valore attuale ratei	Livello di copertura finanziaria
Minima	11.206,00	103.499,00	236.267,00	43,8%
Standard F	22.93,00	200.732,00	483.576,00	41,5%
Media	28.553,00	253.965,00	602.015,00	42,2%
Standard M	24.080,00	310.076,00	718.544,00	43,2%
Alta	38.734,00	397.674,00	816.669,00	48,7%

Valutazione post riforma 2009

Tipologia carriera	Pensione annua iniziale	Montate contributi versati	Valore attuale ratei	Livello di copertura finanziaria
Minima	11.600,00	167.494,00	202.482,00	82,7%
Standard F	25.193,00	336.110,00	439.736,00	76,4%
Media	32.233,00	425.439,00	562.623,00	75,6%
Standard M	37.753,00	511.429,00	658.975,00	77,6%
Alta	41.786,00	606.693,00	729.356,00	90,6%

Valutazione post riforma 2013

Tipologia carriera	Pensione annua iniziale	Montate contributi versati	Valore attuale ratei	Livello di copertura finanziaria
Minima	11.206,00	183.486,00	195.597,00	93,8%
Standard F	21.425,00	370.680,00	373.962,00	99,1%
Media	27.365,00	469.530,00	477.648,00	98,3%
Standard M	32.211,00	536.033,00	562.234,00	100,1%
Alta	36.393,00	719.241,00	635.228,00	113,2%

La disamina di questi dati, in particolare dell'ultima tabella, evidenzia come, progressivamente, il debito previdenziale cumulato a causa della generosità dei sistemi precedenti sia stato spalmato e riversato sulle generazioni successive che, di fatto, ora stanno pagando le pensioni dei propri padri e contestualmente la propria pensione, peraltro sensibilmente diminuita, anche a fronte di una contribuzione minima decisamente più elevata di un tempo.

È del tutto evidente allora che, in una situazione come questa, allorché il professionista deve scegliere tra l'uovo oggi – far mangiare la propria famiglia o far studiare i propri figli – o la gallina domani – la pensione di cassa forense – sceglie, senza dubbio, l'uovo anche in considerazione di una gallina piuttosto spolpata domani!

Ma, e forse è questo l'aspetto più inquietante della situazione, c'è un'altra possibile implosione del sistema ed è determinata soprattutto dalle scelte che il legislatore farà in tema di STP anche con il socio di capitale, con le ricadute previdenziali, giacché è indubbio che la tematica interesserà soprattutto coloro che si trovano in quella fascia che contribuisce alla copertura finanziaria per il 113%, che potranno vedere un'utile scappatoia, rispetto ad un sistema in cui la solidarietà si sta spostando pericolosamente su di loro.

In quest'ottica è opportuno introdurre la discussione sui cd. "diritti quesiti", che da più parti sono ormai oggetto di valutazione in ordine alla loro

intangibilità.

Un interessante studio dell'avv. Antonella Valeriani, dirigente generale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ripercorre il percorso della Corte Costituzionale nelle varie pronunce in materia.

L'aspetto da evidenziare è che non è esclusa a priori la possibilità di intervenire sui trattamenti previdenziali in essere, ma che le modifiche possono essere introdotte solo con condizioni stringenti che, di fatto, sino ad oggi, ne hanno limitato fortemente la possibilità.

In sostanza la Corte Costituzionale ha sottolineato l'importanza, in sede di definizione di un'eventuale misura solidaristica, di operare un adeguato bilanciamento fra "le concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio" con "le esigenze di vita dei beneficiari", anche se intestati di importi elevati.

Nel sistema pubblico si è assistito negli ultimi anni a disposizioni improntate a riconoscere la legittimità di un sacrificio imposto ai trattamenti pensionistici, purché rivestano *carattere eccezionale, transeunte non arbitrario e orientati ad uno scopo prefisso*.

Questo ambito ci consente, dunque, di immaginare come utile provocazione nel dibattito la possibilità di prevedere, nel futuro, una contribuzione straordinaria da stabilire nei confronti di quei soggetti che hanno beneficiato del sistema più favorevole e generoso, a scapito di coloro che

sono venuti dopo e per i quali il diritto quesito di altri rappresenta, di fatto, "un indebito arricchimento" a proprie spese.

In sostanza, ci piacerebbe ipotizzare un sistema in cui la pensione maturata non viene intaccata in alcun modo, finché viene finanziata dai contributi versati dal pensionato, ma può essere assoggettata al versamento di un contributo di solidarietà, al pari di quello già previsto per i redditi sopra il tetto, una volta che la pensione è a totale carico del sistema. Questa soluzione potrebbe certamente riavvicinare e rafforzare quel patto intergenerazionale, posto alla base del sistema previdenziale forense, oggi fortemente incrinato.

La riflessione attualmente in corso in seno al Comitato dei Delegati, circa la possibile abolizione del contributo minimo integrativo, è sicuramente sintomo di una nuova prospettiva di attenzione rispetto ad una platea di professionisti che sta cambiando e che faticosamente cerca una collocazione permanente in un sistema che sembra inclusivo solo nell'imposizione contributiva.

Il rinnovato concetto di welfare e le numerose iniziative appaiono come un primo passo verso il cambiamento che dovrebbe continuare a vedere il nostro ente previdenziale nella vita professionale di tutti i giorni e non solo passivamente in attesa dell'emergenza.

Forse, dunque, è arrivato il momento di riappacificare gli schieramenti ed intervenire per attenuare il disagio dei tanti, la cui unica richiesta è quella di continuare a fare il proprio lavoro e, dopo le tante riforme "lacrime e sangue", cominciare a pensare di imporre qualche sacrificio a chi finora ha goduto solo di "privilegi".

Pietro Calamandrei è morto e non torneranno né l'avvocatura che lui conosceva né l'universo forense da lui declamato. Oggi, c'è una avvocatura nuova che deve trovare unità d'intenti e di idee ed essere pronta ad affrontare il futuro, con spirito innovatore e non con il rancore verso un mondo che non esiste più.

Dal d.d.l. sul lavoro autonomo e dal d.d.l. concorrenza nuovi strumenti per l'avvocatura dell'oggi e del domani

di Francesco **Mazzella**

Il modello culturale dell'avvocato generalista è ormai logoro, urgono politiche innovative idonee a favorire forme di aggregazione anche a carattere multidisciplinare



Una caratteristica rilevante dell'organizzazione degli studi legali italiani emersa dal Rapporto Censis pubblicato nell'anno 2016, commissionato da Cassa Forense, è rappresentata dalla micro-struttura dimensionale, considerato che *"quasi il 70% degli Avvocati risulta essere titolare unico di studio"* e che *"quasi il 65% degli studi si compone al massimo di tre persone complessivamente"*, a riprova della modesta pro-

pensione a fare network tra loro e con altri professionisti. L'indagine CENSIS evidenzia come il modello di avvocato generalista ed individuale appaia inadeguato, in realtà, alla stessa categoria forense, che *"mostra, non solo di avere dentro di sé la consapevolezza che il proprio modello di approccio al Mercato necessita di un ripensamento e di adeguati interventi per consentirle di stare all'interno delle nuove dinamiche economico sociale, ma anche di percepire quali siano gli assi di progressione prioritari del cambiamento"*, tra cui viene indicato proprio il cd. networking.

È indubitabile che tra i fattori di ostacolo allo sviluppo economico dell'Avvocatura vi è proprio il modello di organizzazione su base individuale, retaggio di una tradizione elitaria che stenta, oggi, a reggere il passo con alcune caratteristiche del mercato dei servizi legali, che esige sempre più un'offerta integrata di servizi professionali, il più delle volte frutto della collaborazione di più professionalità, orientata, tra l'altro, ad evitare la conflittualità o, comunque, la degenerazione alla fase patologica dei rapporti economici.

Per tale motivo l'approvazione del d.d.l. "Lavoro Autonomo" e l'avvicinarsi della conclusione del travagliato percorso di approvazione del d.d.l. "Concorrenza" avrebbero dovuto occupare il dibattito nel mondo forense considerato che i suddetti provvedimenti normativi contengono nuovi strumenti utili a favorire proprio l'aggregazione professionale e multidisciplinare e, quindi, a rappresentare potenziali strumenti idonei a risolvere una delle cause sistemiche delle difficoltà economiche dell'Avvocatura.

È, infatti, evidente che i "contratti di rete" e le Associazioni Temporanee di Imprese, previsti dal d.d.l. Lavoro Autonomo così come le Società tra Avvocati e/o le Società tra professionisti previste dal d.d.l. Concorrenza sono soluzioni, potenzialmente, idonee a favorire forme di aggregazione professionale, anche a carattere multidisciplinare, che potrebbero superare quelle caratteristiche evidenziate dal Rapporto CENSIS sul modello organizzativo ritenuto dalla

stessa classe forense incapace di dare *“nuova linfa e nuove prospettive alla Professione”*.

Tra l'altro le caratteristiche di flessibilità tipiche dei *“contratti di rete”* appaiono utili a superare quelle storiche riserve e diffidenze coltivate dall'Avvocatura nei confronti dei più rigidi modelli societari, considerato che i partecipanti alla struttura di rete possono preservare in pieno la loro l'autonomia gestionale.

E, invece, le tematiche d'attualità che hanno occupato e che occupano il dibattito sono ben altre: da un lato, la protesta di piazza alimenta gli istinti qualunquistici di un'Avvocatura in difficoltà economica e ripropone la reintroduzione delle tariffe minime obbligatorie come panacea della crisi reddituale degli ultimi anni; dall'altro, le difficoltà di finanziamento del neonato Organismo Congressuale Forense, il soggetto di rappresentanza politica sorto, ai sensi dell'articolo. 39 L.P., all'esito del XXXIII Congresso Nazionale di Rimini, e le rivendicazioni economiche formulate dai componenti dello stesso, smascherano l'ipocrisia di chi per anni ha negato sostegno economico all'Organismo di rappresentanza politico e ripropongono il tema del costo della rappresentanza. L'assoluta indifferenza mostrata dalla *governance* dell'Avvocatura rispetto alla discussione parlamentare sviluppata sullo Statuto dei lavoratori autonomi ed, in particolare, sulle possibilità previste dal provvedimento che potrebbero rappresentare un'occasione di redistribuzione delle *chance* professionali, fondate sul merito e sulle competenze, può portare a dire, volendo usare una nota citazione, che *“la situazione appare grave, ma non seria”*.

In un momento come questo l'avvocatura è chiamata a farsi carico dell'attività di approfondimento e di divulgazione delle innovazioni legislative e, in particolare, di quei nuovi strumenti che possono favorire le aggregazioni professionali e multidisciplinari, così contribuendo alla nascita di un nuovo modello organizzativo utile a fronteggiare le insidie presenti in un mercato congestionato ed insicuro come quello dei servizi legali.

La categoria deve farsi carico di introdurre al centro del dibattito forense la tematica del sot-

todimensionamento degli studi professionali italiani e della possibilità di realizzare un virtuosa sinergia fondata sulle competenze attraverso l'aggregazione dell'offerta di diversificati servizi professionali, cercando di incidere nel dibattito all'interno della classe forense che, condizionata dalla crisi reddituale, ha smarrito la capacità di orientamento e di spirito critico, pronta a trovare comodo rifugio nelle braccia del populismo.

Da tempo l'ANF ha avviato riflessioni su questi temi, evidenziando la rilevanza di una politica dell'innovazione e dell'autoresponsabilizzazione idonea a consentire il superamento dell'ormai logoro modello culturale dell'avvocato generalista, estraneo alle logiche commerciali, ancorato alla giurisdizione statale, che limita la sua attività alla fase patologica dei rapporti, poco consapevole del contesto storico ed economico in cui opera e, soprattutto, poco avvezzo ed ancor meno attento ad intercettare la mutata domanda di servizi professionali.

I nuovi strumenti introdotti dal d.d.l. *“Lavoro Autonomo”* rappresentano tasselli di un più grande mosaico che disegna un nuovo modello culturale di professionista, basato su definite e riconoscibili competenze professionali, in costante aggiornamento, aperto alla collaborazione multidisciplinare per ampliare e qualificare l'offerta di servizi. Strumenti offerti a chi accetta l'idea di confrontarsi con la modernità, senza temere i cambiamenti in essere nel mondo del lavoro, cercando di esserne protagonisti e non vittime.

È ormai giunto il tempo di affrancarsi dalle tematiche politiche storiche e tradizionali sin qui affrontate che per anni hanno impegnato le risorse migliori dell'Avvocatura, ed anche della nostra Associazione, per accettare quella sfida del cambiamento che da tempo ormai l'ANF percepisce come ineluttabile, ma che fatica a declinare in una proposta politica innovativa e riconoscibile. La conferenza di Bari potrà contribuire anche a raggiungere questo obiettivo.



una task force di avvocati che è già nel futuro

“Inventiamo il futuro” è lo slogan della Conferenza di medio termine. E c'è chi nell'avvocatura il futuro se l'è già inventato, pur operando in un contesto ambientale non proprio ottimale come quello di L'Aquila, città che ancora fatica a rialzarsi dal sisma che l'ha messa in ginocchio nel 2009. È il caso di un gruppo di avvocati che nel capoluogo abruzzese ha dato vita recentemente a **“New Prometheus Lawyers”**, un'associazione fondata da sei colleghi accorti e lungimiranti, Fabrizio Lazzaro, Renato Sivio, Andrea Tatafiore, Francesco Di Febo, Eugenia Sivio e Cristiana Duccillo.

L'idea originaria è di Fabrizio Lazzaro, che di NPL è anche il presidente, che grazie ad una felice intuizione, non molto distante da un'invenzione, nel giro di poco tempo ha per così dire “svoltato”: partendo praticamente dal nulla, ossia da una condizione purtroppo condivisa da gran parte dell'avvocatura, in poco tempo è riuscito a mettere su un'associazione professionale che si occupa di *due diligence*, ossia di analisi di posizioni bancarie incagliate, che conta ormai su una quarantina di avvocati, quasi tutti giovani infraquarantenni.

Questa squadra di professionisti agevola i processi di cessione di crediti bancari ponendosi al centro della catena industriale che vede agli antipodi la banca cedente e l'investitore o la società veicolo acquirente. Una volta chiamata, la task force di NPL si trasferisce nella sede dell'Istituto cedente e conduce un attento e capillare esame, fascicolo per fascicolo, allo scopo di individuare con esattezza i crediti in cessione, di analizzare la figura del debitore ed eventuali altre procedure

a suo carico per infine consegnare una prognosi ed un coefficiente di recuperabilità, che automaticamente si traducono in un giudizio sulla bontà o meno della cessione. Questo processo analitico, se ben condotto, ha riflessi importanti sul sistema macroeconomico delle banche che, cedendo portafogli di crediti non più realizzabili, risanano i propri bilanci evitando di incorrere così in situazioni pregiudizievoli che hanno portato nel recente passato vari istituti di credito in condizioni di default.

“Qualche anno fa – racconta Fabrizio Lazzaro – sono stato chiamato a fare due diligence nella sede di un importante gruppo bancario del centro Italia e solo dopo seppi che quella cessione sarebbe stata la prima in Italia assistita dalla cosiddetta GACS (Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze). Dopo nove mesi, a cessione avvenuta, mi venne chiesto dalla società committente, una delle più grandi d'Italia, se intendessi o meno ripetere quel lavoro su più grande scala, diventando referente del gruppo in Italia, ovviamente avvalendomi di colleghi di mia fiducia”.

Lazzaro ha accettato quella che era in fondo una sfida, certamente anche un rischio, inventandosi in breve un team di lavoro che è oggi arrivato a toccare 40 collaboratori (il che non è proprio poco considerando che il Foro de L'Aquila conta complessivamente circa 600 iscritti), tutti giovani avvocati fortemente motivati, pronti a spostarsi da un capo all'altro dell'Italia, perché nel frattempo la domanda è cresciuta enormemente: *«I nostri committenti – spiega Lazzaro, mente ideativa e trainante di quello che è un vero pro-*

getto imprenditoriale - sono investitori, spesso stranieri, che operano tramite società veicolo che demandano o delegano le attività di due diligence (analisi delle singole posizioni bancarie) a gruppi che, come il nostro, siano del tutto autonomi e svincolati dalle logiche bancarie di partenza».

Non è una vita facile quella dei soci di NPL, la loro attività è caratterizzata, oltretutto dalla necessaria competenza, frutto di aggiornamento costan-

te e specialistico, da massima disponibilità agli spostamenti, assunzione di rischio d'impresa e molte rinunce. Ma Lazzaro & C. sono anche la testimonianza che l'avvocatura ben può adattarsi alla società che cambia, alle nuove esigenze dei mercati, abbandonando quella concezione arcaica e statica della professione più volte motivo di sterili battaglie di retroguardia.



▲
Prometeo incatenato, marmo bianco di Nicolas-Sébastien Adam, Parigi, Louvre

L'avvocato "sans papier", c'è ma non si vede

di Andrea Noccesi

La L. 247/12 non ne ha riconosciuto la figura e lui, dunque, continua ad esistere in totale assenza di regole, privo di ogni tutela, pur essendo sostanzialmente un lavoratore dipendente

Le condizioni di lavoro degli avvocati hanno sempre costituito motivo di grande attenzione nei suoi venti anni di vita per l'Associazione Nazionale Forense, che vi ha sempre prestato la massima attenzione, cercando di capire come la nostra professione si stesse trasformando, monitorando e recependo le istanze e gli appelli provenienti dai colleghi.

L'ANF è stata certamente tra le prime associazioni ad interessarsi concretamente delle problematiche e delle potenzialità del processo civile telematico e dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie e, prima fra tutte, si occupò già nel 2010 delle problematiche connesse ai cd. "avvocati sans papier".

Con tale termine (che A.N.F. mutuò dalla definizione che in quegli anni in Francia veniva data ai rifugiati politici



ai quali non fosse ancora stato riconosciuto tale status) si vollero identificare quegli avvocati che, pur essendo regolarmente iscritti all'Ordine professionale e titolari di partita IVA, tuttavia solo formalmente esercitavano, come tuttora esercitano, la libera professione in maniera autonoma, di fatto lavorando continuativamente alle dipendenze di altri avvocati per i quali redigono atti e partecipano alle udienze.

Nella sostanza l'avvocato *sans papier*, pur essendo formalmente retribuito a prestazione (dietro presentazione di fattura), è sostanzialmente alle dipendenze di un altro avvocato e talvolta addirittura inserito fisicamente all'interno dello studio legale altrui, senza peraltro avere nessuna delle garanzie tipiche del lavoratore subordinato.

Forse sarebbe stato più corretto definirlo *avvocato senza clienti propri*, visto che il titolo che lo abilita all'esercizio della professione ce l'ha, mentre ciò che gli fa difetto è, per

l'appunto, una propria clientela. Ma *sans papier* ci piacque di più in quanto rendeva meglio l'idea del soggetto privo di diritti.

La categoria dei *sans papier* è composita, in quanto si va dall'avvocato inserito all'interno del grande studio associato (ma lui non è associato) a quello (spesso giovane e donna) che collabora continuativamente – a volte part time - con un avvocato più strutturato.

All'epoca, nel 2010, questo fenomeno ci parse degno di nota, sia per i numeri che per il dibattito inerente la prossima approvazione della legge n. 247/12 di riforma dell'ordinamento forense e ne facemmo oggetto di una serie di iniziative, fra le quali un convegno a Firenze al quale parteciparono, fra gli altri, l'attuale Ministro della Giustizia, Andrea Orlando (all'epoca responsabile del P.D. per la Giustizia) il presidente di Confprofessioni e il rappresentante dell'associazione che riunisce i grandi studi associati (le cd. "law firm").

Appurammo anche in tale occasione come effettivamente l'avvocato *sans papier* fosse privo di tutele (salvo codici di autoregolamentazione adottati da alcune *law firm*) e come pertanto fosse soggetto a subire le turbolenze del mercato senza alcun paracadute: in sostanza il rapporto di collaborazione (spesso vera e propria para-subordinazione) è sottoposto a chiudersi *ad nutum* da parte del *dominus* senza preavviso alcuno.

Da sempre nell'accesso alla professione vi è un momento nel quale il giovane avvocato collabora col maestro anziano per poi spiccare il volo e rendersi autonomo; il problema che registrammo allora (e che oggi si è acuito) era che la condizione di *sans papier* era per molti tutt'altro che transeunte.

Nella convinzione – allora come ora – che una legge abbia la funzione di regolamentare (possibilmente in modo virtuoso) i fenomeni che la realtà sociale e il mercato creano, avremmo voluto che di tale problematica si fosse tenuto nella stesura nella nuova legge professionale.

Così però non è stato e difatti la L. 247/12 ignora l'esistenza dei *sans papier* e finge che tutti gli avvocati italiani siano dei lavoratori autonomi a tutto tondo, continuando a vietare qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, col risultato di procrastinare questo stato di apparente inesistenza e di concreta clandestinità della categoria (*sans papier*, per l'appunto).

Ciò a differenza ad esempio di ciò che accade in Francia, ove è normata e prevista la figura dell'avvocato che lavora alle dipendenze di altro avvocato o di studio legale associato.

Insomma, anziché cogliere l'occasione per affrontare compiutamente un fenomeno esistente (prendendone atto e regolandolo nei suoi aspetti problematici, quali l'obbligo di riservatezza, la concorrenza sleale, la contrattazione del compenso ecc.), si è preferito ignorarne l'esistenza, con la conseguenza che tali rapporti di fatto continuano a esistere nella totale assenza di regole.

Il fenomeno avrebbe potuto e dovuto essere regolato in vario modo e, al tempo, si ipotizzò la possibilità di creare un rapporto di subordinazione *ad hoc* per gli avvocati dipendenti di altri avvocati oppure di creare delle forme associative di tipo cooperativistico nelle quali inserire gli *avvocati – dipendenti* come soci d'opera con diritti societari attenuati, ma altre – si ripete – avrebbero potuto essere le soluzioni, mutate anche dall'esperienza di paesi a noi vicini per tradizione giuridica e cultura.

Ciò che assolutamente non si sarebbe dovuto fare era ignorare l'esistenza del fenomeno, che è invece quel che purtroppo è avvenuto.

A distanza di sette anni dal quel convegno le istituzioni forensi e alcune delle associazioni sembrano finalmente essersi accorte del problema che a suo tempo l'ANF segnalò e c'è da auspicare che i tempi siano maturi per una laica riflessione sullo stato delle cose e sul modo migliore per farlo regolare da una legge professionale che sia al passo coi tempi.

La riforma “non organica” della giustizia penale

di Donata Giorgia **Cappelluto**

Il legislatore perde una straordinaria occasione per realizzare una riforma organica della giustizia penale

In data 10 giugno 2013 veniva costituita la Commissione Ministeriale per il processo penale, presieduta dal dott. Giovanni Canzio¹, vicepresidente il prof. Giorgio Spangher. La finalità dichiarata² di detta Commissione era quella di presentare al Ministro della Giustizia, previo ampio ed approfondito dibattito preliminare, delle proposte “urgenti” per la riforma della giustizia penale aventi il pregio di un alto livello finale delle soluzioni proposte.

A tal fine la Commissione si era articolata in quattro sottocommissioni sui seguenti temi: indagini preliminari, misure cautelari, riti alternativi e impugnazioni; con la finalità di individuare i settori e le aree di maggiore criticità e disfunzioni sulle quali incidere con urgenza mediante interventi mirati a ripristinare “condizioni di qualità ed efficacia del rito” penale³ in un’ottica di semplificazione e deflazione del processo.

All’esito di tale lavoro di studio preli-



minare veniva confezionato il disegno di legge c.d. Canzio (n. 2067), presentato dal Ministro della Giustizia Orlando (di concerto con i Ministri dell’Interno (Alfano) e dell’Economia e delle Finanze (Padoan) in data 23 dicembre 2014 recante l’intitolazione: **“Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e per la durata ragionevole dei processi e per un maggior contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”**.

Come è dato intuire dalla mera lettura del titolo del disegno di legge in questione l'iniziativa, ancorchè doverosa in ragione del duplice obiettivo di definitivamente attuare il "giusto processo" in ossequio al dettato costituzionale di cui all'art. 111 Cost. e fornire risposte efficaci alla giurisprudenza europea (soprattutto in tema di durata ragionevole del processo penale) oltre che alla giurisprudenza nazionale (in tema di legge Pinto), sembra proprio aver tradito la propria *mission!*

All'esito dell'*iter* parlamentare, ormai in dirittura di arrivo nel momento in cui viene redatto il presente articolo, è pacifico come, con il disegno di legge di Riforma, in origine certamente molto ambizioso rispetto agli obiettivi dichiarati, il legislatore abbia perso una straordinaria occasione per realizzare una riforma organica della giustizia penale a circa un trentennio di distanza e di esperienza dall'entrata in vigore del nuovo rito penale accusatorio⁴ che invero, con poche eccezioni sul territorio nazionale, ha funzionato male e poco!

Il giudizio complessivamente negativo della riforma è condiviso in modo pressochè unanime dall'avvocatura (peraltro senza distinzione alcuna tra le associazioni maggiormente rappresentative di appartenenza), dal mondo accademico e, in taluni casi, anche da parte di numerosi magistrati (anche se per lo più non appartenenti agli schieramenti della magistratura associata e pertanto circostanza meno nota).

La fondatezza di tale giudizio, ove mai contestata, trova un riscontro formidabile, che non teme smentita alcuna, nella circostanza che perfino il legislatore, originariamente molto ambizioso, ha drasticamente ridimensionato la visione del proprio orizzonte modificando *in itinere* il titolo del disegno di legge suindicato proprio nelle parti in cui evocava il "rafforzamento delle garanzie difensive" e la "durata ragionevole dei processi"; parti, per quanto consta alla data odierna, soppresse già dal testo del titolo.

La prossimità della scadenza elettorale ed i particolarismi individuali correlati alle esigenze, politiche e non, di taluni protagonisti presenti nello scenario della riforma, hanno determinato un'improvvida accelerata del dibattito parlamentare, con l'aggravante della prenotazione della fiducia, da parte del Governo, in relazione ad un disegno di legge ufficialmente presentato dal Ministro Orlando, che oggi accorpa iniziative legislative ed emendamenti anche di altri soggetti di varia provenienza politica, peraltro quasi in ordine sparso, inerenti il tema della giustizia penale.

Se, come appare ormai ineluttabile ed ineludibile, nonostante le ripetute astensioni dalle udienze deliberate ed attuate dagli avvocati italiani a far tempo da febbraio del corrente anno, il testo della riforma in versione riveduta e corretta arriverà al traguardo finale per esigenze di mera opportunità e miopi del legislatore del 2017, la finalità dichiarata nel 2013 della Commissione "Canzio" sarà definitivamente fallita con buona pace e del rafforzamento delle garanzie difensive e della ragionevole durata del processo.

A mero titolo esemplificativo, ma non certamente esaustivo, attesa la necessaria esigenza di brevità da soddisfare in questa sede, si leggano le disposizioni del disegno di legge modificative della prescrizione, o in tema di impugnazioni ovvero in ordine al divieto dell'imputato di presentare personalmente il ricorso per cassazione in difetto di assistenza tecnica da parte del difensore, magari nominato d'ufficio, non iscritto allo speciale albo dei difensori abilitati a patrocinare innanzi alle Magistrature Superiori (che nella generalità dei casi penalizzerà il giovane avvocato, sprovvisto della relativa iscrizione all'albo speciale, che di norma fino ad oggi ha redatto il testo del ricorso, depositato e sottoscritto di fatto dal cliente-imputato nel proprio esclusivo interesse).

Maggiori perplessità e contrarietà suscitano poi le scelte di:

aumentare le pene minime dei reati di cui agli artt. 624 *bis*, 625, 628 e 629 c.p. nell'ottica di uno spirito del diritto penale dell'emergenza;

sospendere la prescrizione dopo la sentenza di primo e secondo grado, oltre i termini di cui all'art. 544 c.p.p.;

introdurre il rimedio dell'avocazione "contro" il pubblico ministero che abbia omissso o esercitato tardivamente l'azione penale, peraltro senza prevedere alcuna sanzione processuale;

disporre in caso di giudizio abbreviato la sanatoria delle nullità, non assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità salvo quelle derivanti da violazione di un divieto probatorio;

aumentare i casi di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, con particolare riguardo al gravame dell'appello;

aumentare le ammende in caso di inammissibilità dichiarata del gravame con la previsione della revisione periodica dei relativi importi;

partecipazione a distanza, in videoconferenza, per gli imputati detenuti ed i testimoni per alcuni gravi reati, fatto salva l'eccezione che il Giudice ritenga necessaria la loro presenza in udienza;

prevedere che la regolamentazione delle intercettazioni telefoniche sia rimessa con apposita delega al Governo, che dovrà provvedere entro mesi tre dall'entrata in vigore della legge di Riforma con decreto attuativo.

In conclusione, è convinzione di chi scrive che sia giunta l'ora di ri-pensare ad una radicale e seria riforma della giustizia penale che parta da una profonda riflessione, tanto preliminare quanto pregiudiziale, circa l'opportunità e la necessità di mantenere nel nostro ordinamento il principio costituzionale di cui all'art.112 Cost. solo formalmente invariato *rebus sic stantibus*⁵, ovvero l'obbligatorietà dell'azione penale. O se non siano maturati i tempi per superare tale baluardo di autonomia ed indipendenza dell'organo requirente che, in assenza di una disciplina rigorosa, corredata di efficaci sanzioni, per la "gestione" delle notizie di reato e relative iscrizioni negli

appositi i registri (mod 21 bis, mod. 21, mod. 45 ecc), determina una evidente ed irragionevole disparità di trattamento sostanziale in barba al principio di uguaglianza di cui all'art. 2 Cost. nel territorio della Repubblica italiana ed una occulta selezione dei procedimenti penali che si devono prescrivere o che non debbono essere neppure avviati .

Per contro nell'impossibilità di volare alto, un senso di pratico realismo induce a mio avviso a ritenere che l'efficienza del sistema "giustizia penale" allo stato sia concretamente percorribile mediante "interventi chirurgici" mirati, volti ad incidere adeguatamente sull'organizzazione della giustizia sotto i seguenti profili:

abdicare al "processo distanza" a favore della informatizzazione massiccia della giustizia penale, già a decorrere dalla fase delle indagini preliminari;

incrementare l'organico delle segreterie dei pubblici ministeri, delle cancellerie dei giudici, nonché del personale specializzato degli Uffici UEPE (di esecuzione penale esterna);

revisionare i criteri di nomina degli incarichi direttivi (di Procure e Procure Geneali, di Tribunali e Corti d'Appello) in senso manageriale, basati sul merito e su competenze amministrativo-specialistiche.

Da tale premessa ne deriva che nessuna Riforma della giustizia, epocale o meno che si voglia realizzare, può essere varata mediante la clausola c.d. "ad invarianza zero" come pare invece voglia continuare fare il nostro legislatore!

NOTE

- 1) Allora Presidente della Corte d'Appello di Milano
- 2) Vedasi relazione conclusiva a firma del dott. Canzio
- 3) Così il dott. Canzio nella relazione conclusiva a sua firma dei lavori della Commissione Ministeriale, disposizione dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e dell'altra Commissione presieduta dal Prof. Palazzo in tema di reati e sanzioni.
- 4) DPR 447 pubblicato il 22/09/1988 entrato in vigore il 24 ottobre 1989
- 5) Attraverso l'introduzione di meccanismi di estinzione del reato per condotta riparatoria per particolare tenuità del fatto, messa alla prova, aumento delle ipotesi di reato procedibilità a querela ecc.

La **REALE** evidenza del **FENOMENO MIGRATORIO** e le **NUOVE PROSPETTIVE**

di Francesca **Pesce**

L'analisi economica del diritto penale,
una nuova branca ancora oggi ancora poco
studiata ed approfondita

Con la legge di conversione al decreto Minniti, (G.U. n. 90/2017) nuove norme, nuove strategie politiche, sono state poste in tema di protezione internazionale e contrasto all'immigrazione clandestina. E già tuttavia s'intravedono luci (poche per verità) e importanti ombre rispetto alle opzioni assunte dal decisore. Se, per un verso, il testo normativo non pare possa prospettare soluzioni efficaci, per altro verso, porta disposizioni che realisticamente sollecitano, pregiudicandoli, i principi fondanti il nostro stato di diritto. Un testo che, nella sua genesi ispiratrice, pare purtroppo non differenziarsi dalle precedenti riforme sulla materia. In attesa di verificarne la reale portata applicativa, è necessario sin d'ora, proporre alcune osservazioni che possano essere da stimolo nel futuro dibattito giuridico e politico in prospettiva di un auspicato "nuovo modo" di legiferare.

Rispetto al fenomeno migratorio, quanto accade è, per gran parte degli addetti ai lavori, di condivisa evidenza.

Da un lato, grida e allarmismi raccontano, con cadenza pressoché quotidiana, di una vera e propria invasione. Così, tipici sono altri stereotipi comunicativi che presagiscono gravi rischi per la salute della "nostra" società. Per la sicurezza pubblica, per l'ordine pubblico; pandemie di criminalità, diffuso degrado urbano, malattie, disordine sociale e morale. E ancora: riflessi sulla diminuzione dell'offerta lavorativa per i cittadini italiani, attacchi alla nostra identità culturale, attacchi alla nostra identità religiosa. Un sistema mediatico che amplifica una sensazione diffusa d'insicurezza sociale e un sentimento di "panico" collettivo che induce parte della popolazione a reclamare risposte forti dallo Stato a protezione della serenità "italica", a protezione della sovranità, dei confini e della cultura occidentale. Il cittadino subisce e interiorizza un progressivo senso di "accerchiamento" da parte di un "nemico" pronto a "conquistarlo".

Da altro lato, parte diffusa della politica che, nel far leva sul sentimento popolare, concorre a rafforzare paure già esistenti, finanche generandone altre, per ottenere approvazione e consenso elettorale. Un consenso spesso "non informato". La politica promette terapie e rimedi a mali che, concretamente, sono di obiettiva minor gravità rispetto alla realtà rappresentata o percepita.



La **REALE** evidenza del **FENOMENO MIGRATORIO** e le **NUOVE PROSPETTIVE**

Le cure proposte, in una fin troppo nota invalsa tradizione, ancora una volta, anche con riferimento a questo fenomeno, si sostanziano spesso nello strumento penale, in un diritto emergenziale che giunge sino alle soglie tipiche del diritto penale del nemico o del cd diritto penale di Autore.

In questo quadro di riferimento il giudizio non è positivo: in una società, seppur nella generalità dei casi in buona fede, ipocondriaca e reclamante sicurezza, le opzioni politiche del decisore si sono rivelate inefficienti e inefficaci. Costi ingentissimi a fronte di sostanziali inapplicabilità e, di frequente, palliativi virulenti e ammorbanti la salute dell'ordinamento poiché presupponenti strumenti che sollecitano pericolosamente la tutela dei diritti fondamentali e le premesse fondanti un moderno Stato di diritto.

Per affrontare il fenomeno migratorio è, a questo punto, indispensabile un radicale cambio di rotta. *In primis*, è necessaria un'analisi oggettiva, razionale, il più possibile non emotiva del fenomeno per capirne l'entità reale. È indispensabile affrontare il contingente con nuovi modelli o metodi di approccio per garantire, finalmente, la "produzione" di un sistema di regole capaci realmente di assicurare in modo efficace e sostenibile la salubrità della società e, perciò, il suo presupposto non negoziabile della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

E, infatti, i dati obiettivi che emergono sono decisamente difforni da quanto è percepito. Sia rispetto all'entità dei numeri delle migrazioni sia, cosa ancor più rilevante, sul piano sociodemografico, in riferimento ai dati relativi alla criminalità "tipica" della comunità dei migranti.

In quest'ambiente socio politico, l'analisi economica del diritto penale (una nuova disciplina in Italia ancor oggi improvvidamente poco studiata) grazie alle proprie tipicità si pone come possibile antidoto o cura. Soccorre il decisore consentendo un miglior orientamento per l'individuazione, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, di soluzioni legislative in grado di dare risposte efficienti ai problemi contingenti. Nasce fra gli anni '50 e '60, prevalentemente per opera di eco-

nomisti statunitensi, come metodo di analisi dei fenomeni sociali che impongono un controllo. Uno strumento in grado di assistere i formanti legislativo e giurisprudenziale, nella produzione, correzione e razionalizzazione del diritto vigente. Uno strumento interdisciplinare che punta all'analisi logica, ragionata e ponderata dei dati oggettivi. Si avvale di più ambiti di ricerca (teoria del comportamento, statistica, economia, criminologia, sociologia, psicologia ecc.) per effettuare una comparazione aggregata di quanti più dati e fattori possibili offrendo una panoramica esaustiva dei fenomeni umani, sociali e politici che si intendono "gestire" così potendo prevedere le ricadute, le efficienze, di una legge sulla popolazione. Nella valutazione delle opzioni possibili, sono assunti costi non sacrificabili; costi in un'accezione più ampia rispetto a ciò che è monetizzabile: dunque, costi umani, costi di capitale umano, costi culturali, costi inerenti il pregiudizio dei diritti fondamentali. L'analisi economica del diritto penale si affianca (non si sostituisce) alle tradizionali teorie della pena, giustificandone l'esistenza, razionalizzandone gli obiettivi e le potenzialità, per migliorarne le prestazioni. In questa disciplina, centrali sono la funzione generalpreventiva negativa (efficacia deterrente) e la funzione special preventiva positiva (rieducazione recupero risocializzazione) proprio perché permettono di valutare le opzioni decisionali alternative in modo obiettivo rispetto agli scopi prefissati. Ulteriore vantaggio è quello di poter "smascherare" ideologie del decisore sottese o comunque latenti che mirino alla mera soddisfazione di aspettative della base elettorale o, peggio ancora, a derive antidemocratiche in pregiudizio dei diritti fondamentali della persona.

Un nuovo strumento che si pone, dunque, come importante fattore di controllo della stessa attività legislativa, a presidio e a tutela del cittadino. L'analisi economica del diritto come nuovo antidoto, necessario sia per raggiungere l'obiettivo della salubrità sociale sia per sollevare la società dal clima emergenziale e dall'ipocondria che non paiono, a fronte dei dati, giustificabili.

RC Professionale: obbligo per gli avvocati a partire dall' **11 ottobre 2017**

di Daniela **Bernuzzi Bassi**

L'11 ottobre prossimo entrerà in vigore il decreto del 22 settembre 2016 con cui il Ministro della Giustizia ha dato attuazione alla legge professionale forense del 31.12.2012, n. 247, che, all'art. 12, prevede l'obbligo, a carico degli avvocati, della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

A meno di cinque mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo, ASSITA S.p.A., consulente assicurativo dell'Associazione Nazionale Forense dal 1982, presenta la **Polizza R.C. Professionale** LEGALCOVER^{plus}, perfettamente conforme a quanto stabilito dal decreto del 22 settembre scorso, sia nelle condizioni essenziali che nei relativi massimali.

È stata quindi realizzata una polizza **ALL RISKS - tutto compreso** che permetterà all'Avvocato l'esercizio della professione nel rispetto degli obblighi assicurativi previsti per legge.

Ciascun Avvocato, nel valutare la sottoscrizione di un contratto per la RC Professionale ovvero l'obbligatorio adeguamento del contratto in essere ai nuovi parametri ministeriali, i cui estremi - in ogni caso - dovranno essere comunicati al consiglio dell'ordine, è tenuto a verificare la rispondenza alle nuove norme di legge dei relativi massimali e delle Condizioni essenziali, quali:

- la copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio di tutta l'attività per cui è abilitato, compresi gli incarichi giudiziari e quelli inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche;
- l'indicazione dei danni assicurati, che siano esplicitamente indicati in patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri, sia per colpa lieve che per colpa grave;
- la copertura assicurativa per la perdita di documenti, somme di denaro, titoli in deposito;
- la previsione della responsabilità solidale;
- la copertura per i fatti colposi e/o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali;
- la previsione della garanzia, anche a favore degli eredi, di una retroattività illimitata e di una ultrattività di 10 anni, in caso di cessazione dell'attività nel periodo di vigenza della polizza;
- l'esclusione espressa del diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito di sinistro, sia nel corso di vigenza del contratto che nel periodo di ultrattività.

A tutela del terzo danneggiato, il legislatore ha anche disposto che la franchigia indicata in polizza non sia a questi opponibile; ciò vuol dire che la Compagnia, qualora ne sussistano gli estremi, pagherà per intero il reclamante e poi agirà direttamente sul professionista per il recupero della franchigia contrattuale.

La **Polizza convenzionata ANF**, conforme alla legge, ha un costo assolutamente conveniente grazie al potere contrattuale acquisito in oltre 35 anni di convenzione ANF/ASSITA che ha consentito la fidelizzazione di migliaia di Avvocati.

Per informazioni rivolgersi al numero verde 800-237220 oppure inviare una mail all'indirizzo avvocati@assita.com

La RASSEGNA degli AVVOCATI ITALIANI ringrazia per la collaborazione:



Anna Maria AJELLO

Avvocato del Foro di Sassari, civilista, si interessa prevalentemente di diritto di famiglia e responsabilità civile. Già responsabile della sede territoriale ANF di Sassari, consigliere nazionale ANF, attualmente componente del Direttivo Nazionale.

Giovanni BERTINO

Avvocato dal 2008, iscritto al Foro di Bergamo. Svolge la professione forense prevalentemente nel settore della responsabilità penale del medico, del diritto penale e civile del lavoro e dei reati contro la pubblica amministrazione. Dal 2012 fa parte del Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense.

Ilaria BIAGIOTTI

Avvocato civilista del Foro di Firenze, attiva nell'ambito del diritto immobiliare, esecutivo ed internazionale. Dal 2015 membro della commissione informatica presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze e dal 2017 membro del Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense di Firenze. Attualmente componente del Direttivo Nazionale di ANF.

Donata Giorgia CAPPELLUTO

Avvocato del Foro di Parma. Docente a contratto presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Parma da 2001 in diritto processuale penale. Docente di procedura penale alla Scuola di Polizia Penitenziaria di Parma dal 1999. Viceprocuratore onorario presso la Procura di Modena dal 2012 al 2016.

Emanuela CRIPPA

Avvocato del Foro di Busto Arsizio, si interessa prevalentemente di diritto societario, contrattualistica e responsabilità civile, nonché di ADR. Presidente della sede ANF di Busto Arsizio, Consigliere Nazionale ANF ed attualmente componente del Direttivo Nazionale.

Daniela D'ADAMO

Avvocato e Professore aggregato di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Bergamo. Consigliere Nazionale A.N.F., arbitro e membro del Consiglio di mediazione presso la C.C.I.A.A. di Bergamo. Membro dell'Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile, componente del Comitato editoriale e di redazione di Milano della Rivista di Diritto Processuale.

Giovanni DELUCCA

Avvocato cassazionista del Foro di Bologna, si interessa prevalentemente di diritto amministrativo. Già Segretario dell'Associazione Sindacale Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna dal 2013, è consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Forense dal 2009 e componente del Direttivo Nazionale dal 2014.

Giampaolo DI MARCO

Avvocato del Foro di Vasto, collabora con la cattedra di diritto privato della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna. Arbitro, mediatore e formatore nella mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 e d.m. n. 180/2010.

Paola FIORILLO

Avvocato cassazionista del Foro di Salerno, svolge la professione prevalentemente in ambito societario e delle successioni. Già dirigente della sede ANF di Salerno, è Consigliere nazionale dell'ANF nonché attuale componente del Direttivo Nazionale. Dal 2016 è componente della Giunta nazionale di Confprofessioni.

Carmela Milena LIUZZI

Avvocato civilista in Taranto, opera nel settore fallimentare ed espropriativo. Dal 1997 dirigente dell'associazione forense "Lucio Tomassini" ANF Taranto, di cui è stata Segretario nel biennio 2008-2010. Componente del direttivo nazionale ANF dal 2006 al 2012. Componente del Comitato di redazione della Rassegna degli Avvocati Italiani.

Francesco MAZZELLA

Avvocato iscritto al Foro di Napoli, civilista, con attività prevalente in diritto bancario, Presidente di Confprofessioni Regione Campania, Consigliere Nazionale ANF e dirigente del Sindacato Forense di Napoli.

Fedele MORETTI

Avvocato civilista in Taranto, attivo nel settore espropriativo e fallimentare, presiede la Camera delle Procedure Esecutive Immobiliari di Taranto. Già dirigente dell'associazione forense "Lucio Tomassini" Taranto, nonché componente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è Consigliere nazionale ANF dal 2002, attualmente componente del Direttivo Nazionale ANF.

Andrea NOCCESI

Iscritto nell'albo degli avvocati di Firenze dal 1994, cassazionista dal 2007. Civilista, già docente in diritto civile alla Scuola Forense del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana, è stato Segretario della sede ANF di Firenze. Componente del Direttivo nazionale ANF fino al 2015, è attualmente Consigliere nazionale.

Alessandro NUMIS

Avvocato del Foro di Napoli, civilista, ha ricoperto vari incarichi operativi nelle commissioni ordinistiche di Napoli. Commissario d'esame nella sessione 2011, cassazionista dal 2015. Attualmente vice segretario del Sindacato Forense di Napoli e componente del Direttivo Nazionale di ANF.

Luigi PANSINI

Avvocato in Bari, con attività prioritaria nel campo del diritto fallimentare. Collabora con scuole di formazione e riviste per problematiche inerenti le procedure concorsuali. Dal 2015 è Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Forense, dopo essere stato componente del Direttivo.

Francesca PESCE

Avvocato del Foro di Trento, docente a contratto di cicli di esercitazioni in tema di "Analisi economica del diritto penale". Assegnista di ricerca con progetto intitolato "Analisi economica delle opzioni normative previste dall'ordinamento nella lotta contro i reati in materia di stupefacenti".

Bruno SAZZINI

Avvocato civilista in Bologna, iscritto all'albo delle magistrature superiori, ha svolto il proprio *cursus honorum* in ANF prima nel Direttivo locale e poi in quello Nazionale. Ha ricoperto la carica di Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Forense nel periodo 2008-2009, attualmente Consigliere Nazionale ANF.

Polizza R.C. Professionale **AVVOCATO**

...quanto la burocrazia tedia l'Avvocato
anche nella stipula della Polizza professionale...

20 anni fa

quando un Avvocato chiedeva di assicurarsi:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Compilava il "Modulo per assicurarsi"
che trasmetteva per fax o posta | 1 pagina |
| b) Riceveva la QUOTAZIONE (per fax) <ul style="list-style-type: none">- Preventivo- Condizioni Contrattuali- Privacy | 6 pagine |
| b) Rispediva per RACCOMANDATA <ul style="list-style-type: none">- Preventivo firmato- Assegno bancario | 1 pagina |
| c) A definizione riceveva per POSTA <ul style="list-style-type: none">- Originale del Contratto debitamente quietanzato | 5 pagine |

Oggi

per adempiere alle norme inerenti alla tutela del consumatore:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Compila il "Modulo per assicurarsi"
che talvolta può arrivare a 10 pagine e lo trasmette per mail | |
| b) Riceve la QUOTAZIONE (per fax o mail) <ul style="list-style-type: none">- Proposta - 1 pagina- Condizioni Contrattuali/Fascicolo Informativo - 30 pagine- Informativa alla Clientela - 10 pagine | 41 pagine |
| a) Rispedisce per mail o fax <ul style="list-style-type: none">- Proposta e Informativa alla Clientela - 3 pagine- Copia attestazione di pagamento (bonifico bancario o c/c postale)- Documenti personali: C.I. E Cod. Fiscali - 1/2 pagine | 5/6 pagine |
| b) A definizione riceve per mail - 22 pagine <ul style="list-style-type: none">- Originale del Contratto debitamente quietanzato- Moduli Privacy | |



AIG Europe Ltd

Specializzata
nella sottoscrizione
di polizze
RC Professionale
AIG



Polizze
R.C. Professionale

AVVOCATO

Conformi al D.M. 22/09/2016



ANE
Associazione
Nazionale
Forense
20 ^{anni}
1997 - 2017

**Convenzione Assicurativa
Esclusiva**



LAW DIVISION



Consulente dal **1982**